

## LEGISLAZIONE PARTICOLARE

ITALIA. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici, 23 febbraio 2010 (www.chiesacattolica.it)\*

### INTRODUZIONE

L'IMMIGRAZIONE CAMBIA IL VOLTO DELLA CRISTIANITÀ ITALIANA:  
FEDELI DELLE CHIESE ORIENTALI NON CATTOLICHE  
E NUOVE SFIDE PASTORALI

NEL corso degli ultimi vent'anni ha assunto una rilevanza particolare l'immigrazione nell'Europa occidentale di fedeli appartenenti a Chiese orientali, provenienti da Paesi dell'Est europeo e dal Medio Oriente.

Anche l'Italia è interessata dal fenomeno migratorio. Secondo i dati del 2009, i cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia ammonterebbero a circa quattro milioni e mezzo. Ad essi devono aggiungersi quelli che si trovano nel nostro Paese senza regolare permesso di soggiorno. L'incremento della popolazione immigrata, tenendo conto dei nuovi ingressi e delle nascite, è stimato in circa trecento/trecentocinquantamila persone l'anno.<sup>1</sup> Circa la metà degli immigrati sono cristiani: fra di loro i fedeli ortodossi erano stimati nel 2008 in circa un milione centotrentamila. Il numero dei cristiani orientali non cattolici, e in particolare ortodossi di tradizione bizantina, è in veloce incremento. Si può prevedere che, se i flussi migratori manterranno le caratteristiche attuali, nei prossimi anni l'insieme di tali fedeli diventerà la seconda comunità religiosa italiana.

La presenza rilevante di cristiani di confessione ortodossa ha favorito l'erezione di parrocchie ortodosse, di diocesi in Italia o aventi giurisdizione sulle comunità ortodosse in Italia. Inoltre, i cristiani ortodossi costituiscono una presenza significativa in molte diocesi cattoliche, apportandovi la ricchezza di tradizioni diverse e un notevole fervore spirituale.

Questa nuova realtà cambia anche i termini dei rapporti ecumenici nel nostro Paese. Essi, infatti, non possono più limitarsi alle tradizionali relazioni

\* Vedi, alla fine del documento, nota di A. ZAMBON, *La cura pastorale verso gli orientali non cattolici presenti nelle parrocchie cattoliche*.

<sup>1</sup> Cfr. CARITAS ITALIANA – MIGRANTES, *Immigrazione. Dossier Statistico 2009. XIX Rapporto*, Idos 2009.

con piccole minoranze storiche, spesso circoscritte in ristrette aree geografiche, oppure con i vertici istituzionali delle diverse confessioni, coinvolgendo gli specialisti o un numero limitato di delegati. Si tratta di una presenza diffusa sul territorio nazionale, che interessa direttamente le strutture pastorali di base, coinvolgendo le diocesi e le parrocchie cattoliche. Infatti, il numero dei fedeli è tale da rendere impossibile alle comunità orientali, che pure vanno progressivamente strutturandosi, di fare fronte compiutamente alle loro esigenze spirituali e pastorali.

È dunque urgente considerare le conseguenze pastorali e giuridiche della presenza dei fedeli orientali non cattolici all'interno delle comunità cattoliche, a motivo dei contatti che si instaurano, per rispondere in maniera corretta alle richieste che essi presentano.

Il presente *vademecum*, destinato prevalentemente ai parroci, agli operatori pastorali e ai responsabili delle istituzioni educative cattoliche, si propone una finalità pratica di indole pastorale, quale sussidio alle Chiese particolari. A tal fine, raccoglie e organizza la disciplina vigente nella Chiesa cattolica sui corretti rapporti con i fedeli appartenenti a Chiese orientali non cattoliche, con un'attenzione particolare alla situazione italiana. Alieno da qualunque intento di proselitismo, vuole offrire alcune indicazioni utili ai rapporti con la gerarchia orientale non cattolica, qualora essa chieda la collaborazione delle diocesi italiane. Viene pubblicato in via sperimentale sotto la responsabilità congiunta dei due Uffici, competenti in ragione della materia, della Segretaria Generale della Conferenza Episcopale Italiana, a ciò autorizzati dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 21-24 settembre 2009.

La prima parte del *vademecum* presenta, in modo sintetico, taluni elementi dottrinali utili per comprendere il profilo delle Chiese orientali non cattoliche in Italia. Vengono pure evidenziate alcune differenze relative alla teologia sacramentaria tra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali non cattoliche, per favorire la comprensione reciproca e l'instaurarsi di una prassi di collaborazione e di rispetto.

La seconda parte del *vademecum* intende offrire alcune indicazioni relative alla condivisione del culto liturgico sacramentale, con specifica attenzione alla problematica della *communicatio in sacris*, ai matrimoni misti e all'ammissione dei fedeli alla piena comunione nella Chiesa cattolica.

Conclude il testo un'appendice, utile per ulteriori approfondimenti.

Le indicazioni che seguono sono indirizzate alla Chiesa latina e rispecchiano la disciplina del Codice di diritto canonico (1983). Sono anche presenti ampi riferimenti alla normativa delle Chiese cattoliche orientali *sui iuris*, raccolta nel Codice dei canoni delle Chiese orientali (1990), nella misura in cui questa è utile per l'applicazione analogica e per facilitare la comprensione delle diversità esistenti.

Ci auguriamo che questo sussidio favorisca l'efficace azione pastorale delle nostre Chiese e accresca la tensione all'unione in Cristo, obiettivo del cammino ecumenico.

Roma, 23 febbraio 2010

*Memoria di San Policarpo, vescovo e martire*

*Don Gino Battaglia*

Direttore dell'Ufficio Nazionale  
per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso

*Mons. Adolfo Zambon*

Direttore dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici

## 1. LINEE GENERALI

### 1. 1. *Le Chiese orientali non cattoliche in Italia*

Le Chiese orientali sono state tradizionalmente raggruppate in due grandi denominazioni: le Chiese dette "precalcedonesi", in quanto non riconoscono il concilio di Calcedonia, e le Chiese calcedonesi, che invece lo riconoscono. Per l'opposizione alle formulazioni cristologiche di Efeso o di Calcedonia, le Chiese dette precalcedonesi furono considerate, rispettivamente, nestoriane o monofisite. Oggi, grazie al dialogo teologico interconfessionale, si è potuto chiarire in quale senso le diverse formulazioni non inficiano la fede comune nel mistero di Cristo vero Dio e vero uomo. Per questa ragione, ora sono comunemente denominate "Antiche Chiese d'Oriente" o "Chiese ortodosse orientali". Le altre Chiese orientali non in comunione con la Chiesa cattolica sono spesso dette "Chiese ortodosse di rito bizantino".

A partire da quanto esposto, e per motivi pratici, nel presente sussidio vengono usate le espressioni "Chiese orientali non cattoliche", per indicare le Chiese delle diverse tradizioni orientali che non sono in piena comunione con la Chiesa di Roma, e "fedeli/cristiani orientali non cattolici", per indicare i fedeli di tali Chiese. Talvolta si usano le espressioni "Chiese ortodosse" o "fedeli ortodossi", con riferimento alle Chiese e ai fedeli di rito bizantino, poiché la loro presenza è preponderante e le occasioni di contatto sono più frequenti. In nessun caso questi fedeli vanno confusi con i fedeli cristiani *cattolici di rito orientale* appartenenti alle Chiese orientali in piena comunione con la Chiesa cattolica.

Alcune Chiese orientali non cattoliche (come il Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, la Chiesa ortodossa di Romania, la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa copta) hanno costituito in Italia la rispettiva gerarchia o almeno parrocchie o missioni per la cura pastorale dei loro fedeli; altre invece non hanno una propria gerarchia, pur essendo presenti loro fedeli in molte

aree del Paese. Va prestata attenzione alla presenza, anche in Italia, di diversi gruppi che si autodefiniscono “ortodossi”, ma che sono ritenuti non canonici o di dubbia canonicità. Le Chiese ortodosse rappresentano un mondo complesso, perché tendono storicamente a strutturarsi su base nazionale ed etnica. Le complesse vicende storiche del secolo passato che hanno interessato i Paesi del Medio Oriente e dell’Europa centro-orientale hanno provocato situazioni problematiche e talora conflittuali. Occorre quindi molta prudenza, per evitare di interferire in questioni interne a tali Chiese. Anche l’accoglienza o il semplice instaurarsi di rapporti tra una diocesi cattolica e una comunità orientale, che non gode del riconoscimento canonico, può essere inteso come una sorta di legittimazione, che può urtare la sensibilità delle Chiese orientali non cattoliche.

Come indicazione generale, è bene limitare i rapporti istituzionali a quelle Chiese orientali non cattoliche che abbiano instaurato relazioni ecumeniche con la Chiesa cattolica, facendo riferimento, nei casi dubbi, ai competenti organi della Santa Sede.

*1. 2. Il dialogo ecumenico tra la Chiesa cattolica  
e le Chiese orientali non cattoliche*

Nell’ultimo ventennio del secolo scorso sono state superate, attraverso una serie di dichiarazioni comuni, le controversie cristologiche con le Antiche Chiese d’Oriente. Anche il dialogo ecumenico con le Chiese ortodosse si è intensificato: con la Chiesa cattolica esse hanno in comune la Sacra Scrittura, i dogmi del primo millennio, l’Eucaristia e gli altri sacramenti, la venerazione della Santa Madre di Dio, Vergine Maria, e dei santi, la struttura episcopale.

Fin dall’inizio del suo pontificato, il Santo Padre Benedetto XVI non solo ha confermato che l’ecumenismo è una scelta “irreversibile” per la Chiesa cattolica, secondo l’espressione cara al suo predecessore Giovanni Paolo II, ma lo ha indicato come una priorità del suo ministero. Il 29 maggio 2005, nell’omelia tenuta durante la concelebrazione eucaristica in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale a Bari, «terra di incontro e di dialogo con i fratelli cristiani dell’Oriente», ha ribadito la sua volontà «di assumere come impegno fondamentale quello di lavorare con tutte le energie alla ricostituzione della piena e visibile unità di tutti i seguaci di Cristo», chiedendo a tutti «di prendere con decisione la strada di quell’ecumenismo spirituale, che nella preghiera apre le porte allo Spirito Santo, che solo può creare l’unità». Il 15 dicembre 2005, nel discorso rivolto ai membri del Comitato di coordinamento della Commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, ha affermato: «I Pastori che hanno il merito di averlo intrapreso, Sua Santità Papa Giovanni Paolo II e Sua Santità

Dimitrios I, Patriarca di Costantinopoli, nella dichiarazione comune con la quale l'hanno avviato, hanno aperto un cammino che spetta a noi proseguire, per condurlo a buon fine. Facendoci avanzare verso la piena comunione fra cattolici e ortodossi, il dialogo contribuirà anche ai molteplici dialoghi che si sviluppano nel mondo cristiano alla ricerca della sua unità». Riferendosi, poi, alla finalità di tale dialogo, il Papa ha precisato: «In questa nuova fase di dialogo, due aspetti devono essere considerati insieme: da una parte eliminare le divergenze che sussistono e dall'altra nutrire come desiderio principale quello di fare tutto il possibile per ripristinare la piena comunione, bene essenziale per la comunità dei discepoli di Cristo».

La ripresa del dialogo teologico è stata dunque un evento particolarmente significativo nei rapporti tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse. Nel 2006, dopo una pausa di tredici anni, sono ripresi gli incontri della Commissione mista, in occasione della IX Assemblea Plenaria, tenutasi a Belgrado. Il 13 ottobre 2007, a Ravenna, la Commissione mista ha pubblicato un documento sulle conseguenze ecclesiologiche e canoniche della natura sacramentale della Chiesa, intitolato "Comunione ecclesiale, conciliarità e autorità". Questo documento afferma che «come la comunione nei sacramenti presuppone la comunione nella stessa fede (...), allo stesso modo, perché vi sia la piena comunione ecclesiale, deve esserci, tra le nostre Chiese, il reciproco riconoscimento delle legislazioni canoniche nelle loro legittime diversità» (n. 16). Con questa premessa, la Commissione mista ammette che tale reciproco riconoscimento non è ancora arrivato. Infatti, pur accettando il primato a livello universale e riconoscendo che durante il primo millennio Roma – in quanto "Chiesa che presiede nell'amore" – occupava il primo posto nella *taxis canonica* (ordine canonico tra i diversi patriarchi), tuttavia esistono ancora delle differenze nella comprensione sia del modo secondo il quale questo primato dovrebbe essere esercitato, sia dei suoi fondamenti scritturistici e teologici (cfr nn. 41-43 e 45).

### 1. 3. *La teologia sacramentale ortodossa e cattolica a confronto*

Esula dagli obiettivi del presente sussidio presentare in maniera compiuta la teologia sacramentale cattolica e quella delle Chiese orientali non cattoliche. È peraltro utile fornire alcuni elementi di sintesi, con riferimento in modo particolare alle Chiese ortodosse di rito bizantino, vista la loro consistenza numerica in Italia e le molteplici occasioni di contatto.

La teologia cattolica e quella ortodossa, relativa ai sacramenti e alla conseguente disciplina canonica, differiscono in alcuni punti, che comportano un quadro di rapporti asimmetrico. Infatti, tra cristiani appartenenti a Chiese diverse la piena partecipazione alle cose sante, come la preghiera, la liturgia, i sacramenti, implica una piena comunione di fede, ossia il reciproco rico-

noscimento come Chiese e come luogo di salvezza. In tale ottica, si pone la prima diversità tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse. Gli ortodossi riconoscono, infatti, l'unica vera Chiesa di Cristo nelle Chiese ortodosse. Anche la dottrina cattolica insegna che la Chiesa cattolica costituisce in terra l'unica realizzazione completa della Chiesa di Cristo;<sup>2</sup> tuttavia riconosce l'esistenza di numerosi elementi di santificazione e di verità al di fuori della sua compagine,<sup>3</sup> specialmente nelle Chiese ortodosse, in cui è presente la successione apostolica e il sacerdozio ministeriale autentico. In queste Chiese sono pertanto presenti veri sacramenti, che forniscono ai fedeli i mezzi della salvezza,<sup>4</sup> e che rendono non solo possibile, ma anche consigliabile, secondo il magistero cattolico, una certa comunione nelle cose sacre.<sup>5</sup>

In secondo luogo, anche nella dottrina dei sacramenti sono presenti delle differenze. La Chiesa cattolica insegna che i sacramenti sono segni sensibili ed efficaci della grazia, istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa, attraverso i quali viene elargita la vita divina. Non solo suppongono la fede, ma con le parole e gli elementi rituali la nutrono, la irrobustiscono e la esprimono. Per i fedeli i sacramenti sono necessari alla salvezza perché conferiscono la grazia santificante, il perdono dei peccati, l'adozione a figli di Dio, la conformazione a Cristo e l'appartenenza alla Chiesa. Propria di ciascun sacramento è la grazia sacramentale, cioè una grazia specifica dello Spirito Santo, che aiuta il singolo fedele nel suo cammino di santità e la Chiesa intera nella sua crescita di carità e di testimonianza.

Anche per le Chiese ortodosse i sacramenti sono un'azione divina, in cui mediante un segno visibile è accordata al fedele la grazia invisibile dello Spirito Santo. I segni esteriori del sacramento sono costituiti dalle preghiere, dalla forma della celebrazione e dalla materia, mentre l'elemento interno, invisibile, è la grazia dello Spirito Santo. I sacramenti sono impartiti nella Chiesa e dalla Chiesa e per tutti i fedeli sono indispensabili per la salvezza. Come per quella cattolica, anche per le Chiese ortodosse i sacramenti sono sette. I teologi ortodossi, tuttavia, non ritengono che questo numero abbia un carattere definitivo. Sia al momento della loro definizione, nel XIII secolo, sia più tardi, si è parlato di due, sei o dieci sacramenti. Alcuni ritengono, per esempio, che siano sacramenti anche la consacrazione monastica e le esequie: si ritiene che anche in queste e altre circostanze sia elargita la grazia dello Spirito Santo. Per quel che riguarda la validità e l'efficacia del sacra-

<sup>2</sup> *Lumen gentium*, n. 8; *Unitatis redintegratio*, n. 4C; GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Ut unum sint*, 25 maggio 1995, n. 86; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo* [= DE], 25 gennaio 1993, n. 18.

<sup>3</sup> LG n. 15; UR n. 3; *Ut unum sint*, n. 13.

<sup>4</sup> Cfr. UR 15; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina sulla Chiesa*, 29 giugno 2007, risposta al quesito n. 3.

<sup>5</sup> Cfr. UR n. 15.

mento indipendentemente dai meriti del ministro, la Chiesa ortodossa non ha sviluppato una dottrina analoga a quella cattolica, rimandando l'efficacia stessa alla preghiera della comunità.

Inoltre, la Chiesa cattolica permette ai fedeli ortodossi (come in generale agli orientali non cattolici) di ricevere in essa i sacramenti della penitenza, dell'eucaristia e dell'unzione degli infermi in circostanze definite, in via straordinaria e a determinate condizioni.<sup>6</sup> Essa consente anche ai fedeli cattolici, in caso di necessità, di impedimento fisico o morale, per il bene spirituale della persona e in assenza di pericolo di errore o di indifferentismo, di chiedere tali sacramenti in una Chiesa ortodossa.<sup>7</sup> Tuttavia per le Chiese ortodosse il sacramento dell'eucaristia è segno di appartenenza a una Chiesa, segno di identità ecclesiale. Per questo, in genere, ammettono alla comunione soltanto i fedeli ortodossi.

## 2. CONDIVISIONE DEL CULTO LITURGICO SACRAMENTALE CON I FEDELI DELLE CHIESE ORIENTALI NON CATTOLICHE

### a) *Indicazioni generali*

1. Le Chiese orientali che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica hanno validi e veri sacramenti,<sup>8</sup> garantiti dalla successione apostolica.

2. Si dà, tuttavia, una stretta relazione tra la comunione ecclesiale e la comunione sacramentale. Ne consegue che il principio generale da seguire è che «i ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente dai soli ministri cattolici».<sup>9</sup>

3. La Chiesa cattolica, tuttavia, permette la condivisione di vita sacramentale (*communicatio in sacris*) – in particolare dell'eucaristia, della penitenza e dell'unzione degli infermi – con i membri delle altre Chiese e comunità ecclesiali, in certe circostanze e a determinate condizioni, poiché i sacramenti sono mezzi della grazia e della salvezza. Inoltre, è una condivisione per le singole persone,<sup>10</sup> ossia per quei cristiani che manifestano una fede pienamente conforme a quella della Chiesa cattolica circa il sacramento richiesto e che abbiano un grave bisogno spirituale per la salvezza eterna.<sup>11</sup> Tale bisogno riguarda l'unione più intima con Cristo e, perciò, implica anche l'inserimento più profondo nella Chiesa di Cristo. Se sono presenti nel fedele una

<sup>6</sup> Cfr. CIC can. 844 § 3.

<sup>7</sup> Cfr. CIC can. 844 § 2.

<sup>8</sup> Cfr. UR n. 15; DE nn. 99a e 122.

<sup>9</sup> CIC can. 844 § 1; cceo can. 671 § 1.

<sup>10</sup> Non si tratta, infatti, di una generale *intercomunione*, impossibile sino a che non siano appieno annodati i legami visibili della comunione ecclesiale, ma di casi singoli e in circostanze speciali. Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Ecclesia de Eucharistia*, 17 aprile 2003, n. 45; BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica *Sacramentum caritatis*, 22 febbraio 2007, n. 56.

<sup>11</sup> Cfr. *Ecclesia de Eucharistia*, n. 45.

vera fede nel sacramento e un grave bisogno spirituale, si presume che egli abbia anche la retta intenzione, insieme alle necessarie disposizioni per parteciparne fruttuosamente, ricevendo la grazia santificante e sacramentale.

4. Le condizioni affinché, in circostanze eccezionali e in casi singoli, sia legittimo per un ministro cattolico amministrare i sacramenti dell'eucaristia, penitenza e unzione degli infermi ai fedeli orientali non cattolici sono: la richiesta spontanea del sacramento, la buona disposizione personale, il grave bisogno spirituale.<sup>12</sup>

5. Il ministro cattolico deve valutare anche le concrete circostanze in cui avviene la richiesta. In particolare, se il fedele orientale non cattolico non accedesse al proprio ministro, pur potendolo fare senza grave incomodo, si potrebbe cadere nel rischio di assecondare atteggiamenti di indifferentismo o relativismo ecclesiologico o di esporsi al dubbio di un latente proselitismo.<sup>13</sup> Infatti, il requisito della "buona disposizione personale" presuppone l'esclusione di atteggiamenti polemici o sincretisti.

6. È auspicabile che il fedele orientale non cattolico, che chiede a un ministro cattolico di accedere a un sacramento, a pari condizioni si rivolga a un ministro cattolico orientale della stessa tradizione rituale.

7. Oltre ai sacramenti in cui è permessa la *communicatio in sacris*, si possono dare indicazioni concernenti il sacramento del matrimonio, del battesimo e della confermazione. Non si farà riferimento nelle presenti indicazioni al sacramento dell'ordine, se non per casi specifici.

#### b) Il battesimo

8. La Chiesa cattolica riconosce l'ecclesialità delle Chiese orientali non cattoliche e la presenza in esse di «veri sacramenti».<sup>14</sup> La validità del battesimo conferito in tali Chiese non è assolutamente oggetto di dubbio. È quindi sufficiente stabilire che il battesimo sia stato amministrato.<sup>15</sup>

9. In pericolo di morte, il figlio di genitori orientali non cattolici può essere battezzato lecitamente da un ministro cattolico.<sup>16</sup>

10. Il diritto canonico orientale consente al ministro orientale cattolico di amministrare lecitamente il battesimo al bambino figlio di cristiani non cattolici, se a chiederlo sono i genitori o almeno uno di essi o chi ne fa legittima-

<sup>12</sup> «I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti della penitenza, dell'Eucarestia e dell'unzione degli infermi ai membri delle Chiese orientali, che non hanno comunione piena con la Chiesa cattolica, qualora li richiedano spontaneamente e siano ben disposti»: CIC can. 844 § 3; CCEO can. 671 § 3. Per gli ortodossi, non si accenna al requisito del grave bisogno spirituale, ma esso si evince dai principi generali e da *Ecclesia de Eucharistia*, n. 45.

<sup>13</sup> «Anche in tali casi bisogna prestare attenzione alla disciplina delle Chiese orientali per i loro fedeli ed evitare ogni proselitismo, anche solo apparente»: DE n. 125.

<sup>14</sup> UR n. 15.

<sup>15</sup> Cfr. DE n. 99a.

<sup>16</sup> Cfr. CIC can. 868 § 2; CCEO can. 681 § 4.



mente le veci.<sup>17</sup> In questo caso, il battesimo non deve essere registrato nel registro dei battesimi della parrocchia cattolica, bensì in un apposito registro diocesano, consegnando il relativo certificato ai genitori. Il ministro di rito latino, invece, non può accogliere la medesima richiesta, essendo tenuto alla norma del can. 868 § 1 del CIC, che non permette l'amministrazione del battesimo senza la fondata speranza che il battezzato sia educato nella religione cattolica. Ad ogni modo, occorre aver presente che ormai in parecchie città d'Italia esistono comunità e Chiese orientali non cattoliche con i loro sacerdoti legittimi. Tale fattispecie si presenta quindi molto raramente.

11. Se i genitori cristiani non cattolici chiedono il battesimo del loro figlio nella Chiesa cattolica affinché sia cattolico, occorre valutare anzitutto le loro motivazioni e la realistica speranza della sua futura educazione cattolica, nonché le eventuali ripercussioni dell'atto nei rapporti ecumenici. La richiesta dovrà essere formalizzata per iscritto e il battesimo sarà registrato nel libro dei battesimi della corrispondente parrocchia cattolica (orientale o latina), annotando pure a quale Chiesa *sui iuris* cattolica appartiene il neobattezzato.<sup>18</sup> Nella misura del possibile, il ministro sia un sacerdote cattolico orientale della Chiesa *sui iuris* a cui verrà ascritto il battezzando,<sup>19</sup> e il battesimo sia amministrato secondo le prescrizioni liturgiche di tale Chiesa,<sup>20</sup> che in genere ne prevedono il conferimento insieme alla crismazione (confermazione) e all'eucaristia.<sup>21</sup> Se non è presente un ministro orientale della Chiesa a cui apparterrà il battezzando, il Vescovo diocesano potrà designare un sacerdote, anche latino, con la facoltà di amministrare, insieme al battesimo, la cresima, qualora si ravvisi una «grave causa»,<sup>22</sup> e l'eucaristia, seguendo il rito liturgico proprio del ministro celebrante,<sup>23</sup> a meno che questi abbia la facoltà di biritualismo.

12. I genitori cristiani non cattolici, quando chiedono il battesimo del loro figlio nella Chiesa cattolica perché sia cattolico e riceva un'educazione cattolica, nella misura del possibile devono presentare il proprio certificato di battesimo, per determinare a quale Chiesa *sui iuris* sarà ascritto il battezzando. Se i genitori appartengono a Chiese o comunità ecclesiali diverse, di regola il figlio sarà ascritto alla Chiesa *sui iuris* cattolica corrispondente a quella del padre.<sup>24</sup> Non è conveniente scegliere per il figlio una Chiesa *sui iuris* non corrispondente a quella dei genitori.<sup>25</sup>

<sup>17</sup> Cfr. CCEO can. 681 § 5. Benché battezzato da un ministro cattolico, il battezzato apparterrà alla Chiesa orientale non cattolica dei genitori.

<sup>18</sup> Cfr. CCEO can. 37.

<sup>19</sup> Cfr. CCEO can. 678 § 1.

<sup>20</sup> Cfr. CCEO can. 683.

<sup>21</sup> Cfr. CCEO can. 694-697.

<sup>22</sup> Can. 891.

<sup>23</sup> Cfr. CIC can. 846 § 2; CCEO can. 674 § 2.

<sup>24</sup> Si seguono per analogia i criteri del can. 29 del CCEO.

<sup>25</sup> Cfr. CCEO can. 35 (riguardante i battezzati acattolici che convengono alla Chiesa cattolica) e can. 588 (riferentesi ai catecumeni). Il Codice orientale non prevede esplicitamente il ca-

13. I figli di genitori ortodossi che chiedono il battesimo dopo aver compiuto il quattordicesimo anno di età possono scegliere liberamente di essere ascritti o nella Chiesa latina o in un'altra Chiesa rituale *sui iuris*.<sup>26</sup> «Si eviti tuttavia di consigliare loro qualche cosa che possa ostacolare la loro ascrizione a una Chiesa che è più affine alla loro cultura».<sup>27</sup>

14. Nelle coppie miste costituite da una parte cattolica e da una orientale non cattolica, il coniuge cattolico onorerà l'impegno assunto «di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica».<sup>28</sup> La Chiesa cattolica, pur ricordando al coniuge cattolico questo suo grave dovere, è consapevole che la parte non cattolica può sentirsi tenuta in coscienza a un obbligo analogo<sup>29</sup> e, perciò, rispetterà le decisioni che i coniugi prenderanno responsabilmente al riguardo.<sup>30</sup> Qualora, nonostante tutti gli sforzi, i figli non vengano battezzati né educati nella Chiesa cattolica, il genitore cattolico non incorre nella censura comminata dal diritto canonico;<sup>31</sup> tuttavia, per il coniuge cattolico non cessa l'obbligo di condividere con i figli la propria fede.<sup>32</sup> Sebbene sin dall'inizio si debba offrire un'adeguata educazione intrisa di spirito ecumenico, in nessun caso si deve seguire una linea agnostica, neutrale o confusa.

15. In circostanze eccezionali, valutate le ragioni pastorali, l'Ordinario del luogo può permettere che il ministro orientale non cattolico partecipi alla celebrazione del battesimo cattolico proclamando una lettura o facendo una preghiera; il ministro cattolico può essere invitato a fare altrettanto nel battesimo non cattolico. Tuttavia, va escluso il conferimento "congiunto" del battesimo e ogni ambiguità quanto all'appartenenza del battezzato all'una o all'altra Chiesa.<sup>33</sup>

16. Nel battesimo di un cattolico, in forza della stretta comunione esistente tra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali ortodosse, è consentito, per un valido motivo, ammettere un fedele orientale con il ruolo di padrino congiuntamente a un padrino cattolico (o una madrina), a condizione che sia

so di bambini ancora non battezzati, ma è ragionevole applicare tali principi anche a questa fattispecie. Qualora sussistano le condizioni, cioè vi sia la prudente certezza che il bambino sarà educato in una parrocchia di rito latino e che non ritornerà in un ambiente orientale, si può chiedere alla Santa Sede il consenso per l'ascrizione del battezzando alla Chiesa cattolica di rito latino (Cfr. per analogia CCEO can. 32 § 1).

<sup>26</sup> Cfr. CIC can. 111 § 2. Il can. 30 del CCEO prevede inoltre un eventuale diritto particolare stabilito dalla Sede Apostolica.

<sup>27</sup> CCEO can. 588.

<sup>28</sup> CIC can. 1125, 1°; CCEO can. 814, 1°.

<sup>29</sup> Cfr. DE n. 150.

<sup>30</sup> Questo rispetto non significa che la decisione di battezzare i figli fuori della Chiesa cattolica sia approvata, bensì che essa è semplicemente tollerata.

<sup>31</sup> Cfr. CIC can. 1366; CCEO can. 1439; DE 151.

<sup>32</sup> Cfr. DE n. 151.

<sup>33</sup> Cfr. DE n. 97.

riconosciuta l' idoneità del padrino.<sup>34</sup> Tuttavia l' educazione cristiana comperterà in primo luogo al padrino cattolico, in quanto rappresenta la comunità cristiana ed è garante della fede e del desiderio di comunione ecclesiale del battezzato e/ o dei suoi genitori.

17. Circa l' incorporazione e l' ammissione alla piena comunione nella Chiesa cattolica di persone (infanti o adulti) appartenenti a una Chiesa orientale non cattolica, si rinvia ai nn. 48-62.

### c) *La confermazione*

18. Nelle Chiese ortodosse il sacramento della confermazione (crismazione) è amministrato dal sacerdote, congiuntamente con il battesimo, sia ai bambini che agli adulti. Pertanto, l' assenza della menzione della cresima nel certificato del battesimo ortodosso non autorizza a mettere in dubbio che essa sia stata conferita nella stessa data e luogo del battesimo.<sup>35</sup>

19. Qualora si presenti un bambino ortodosso al ministro cattolico, chiedendo di ricevere il sacramento della confermazione, occorre fare presente che molto probabilmente questi ha già ricevuto i tre sacramenti dell' iniziazione cristiana. Se non ha ricevuto il sacramento della confermazione – eventualità piuttosto rara –, il ministro latino non può comunque cresimarlo.<sup>36</sup>

20. Per ulteriori aspetti legati alla confermazione, si rimanda ai paragrafi relativi alla catechesi e all' ammissione alla piena comunione nella Chiesa cattolica.

### d) *L' eucaristia*

21. La lecita ammissione all' eucaristia di un fedele orientale non cattolico da parte di un ministro cattolico può avvenire in circostanze speciali e in casi singoli, adempiendo i requisiti stabiliti per la *communicatio in sacris*.<sup>37</sup> Si richiede infatti che il singolo fedele abbia un grave bisogno spirituale, richieda spontaneamente il sacramento e sia ben disposto. Tali casi devono essere vagliati dal ministro cattolico affinché non diventino prassi indiscriminata.<sup>38</sup>

22. Il fedele orientale non cattolico divorziato e risposato non può essere ammesso alla comunione eucaristica nella Chiesa cattolica,<sup>39</sup> nonostante nella sua Chiesa ciò sia permesso. Infatti, il requisito di essere "ben disposti",

<sup>34</sup> Cfr. DE n. 98; CIC can. 874 § 1, 3° e § 2; CCEO can. 685 § 3.

<sup>35</sup> Cfr. DE n. 99 a.

<sup>36</sup> Nel CCEO i cann. 695 § 2 e 696 § 1 prevedono i casi straordinari di cresima separata dal battesimo, ma senza contemplare che si amministri la cresima a ortodossi.

<sup>37</sup> Vedi sopra, nn. 1-7.

<sup>38</sup> Vedi sopra, nn. 3-5. Un caso di lecita ammissione è indicato al n. 40.

<sup>39</sup> Cfr. *Sacramentum caritatis*, n. 29.

per poter ricevere l'eucaristia, include una situazione matrimoniale oggettivamente regolare.

23. Nel contesto italiano può capitare che alcuni genitori orientali non cattolici chiedano che il figlio riceva la "prima comunione" insieme ad altri ragazzi cattolici di rito latino. In questo caso, bisognerà ricordare che con ogni probabilità il bambino ha già ricevuto la prima comunione insieme al battesimo o subito dopo. La condivisione della proposta di catechesi può tuttavia costituire un aiuto a ricevere in modo più consapevole l'eucaristia. Si può eventualmente proporre uno speciale festeggiamento in occasione della "prima comunione" degli altri ragazzi.

24. Un fedele orientale non cattolico può essere invitato a proclamare le letture in una celebrazione liturgica sacramentale.<sup>40</sup>

25. Nell'anafora eucaristica è permesso citare solo i nomi delle persone – vive o defunte – che sono in piena comunione con la Chiesa cattolica.<sup>41</sup>

26. La concelebrazione dell'eucaristia tra sacerdoti cattolici e non cattolici è assolutamente vietata.<sup>42</sup> Infatti, la finalità della concelebrazione è la manifestazione della piena comunione ecclesiastica tra i ministri. Questa non si verificherà finché tra le diverse Chiese non sia ristabilita l'integrità dei vincoli di comunione nella professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico. «Siffatta concelebrazione non sarebbe un mezzo valido, e potrebbe anzi rivelarsi *un ostacolo al raggiungimento della piena comunione*, attenuando il senso della distanza dal traguardo e introducendo o avallando ambiguità sull'una o sull'altra verità di fede».<sup>43</sup>

### e) *La penitenza*

27. I ministri cattolici possono amministrare lecitamente il sacramento della penitenza ai fedeli delle Chiese orientali non cattoliche nelle condizioni generali indicate al n. 4, valutando inoltre l'impossibilità di accedere al proprio ministro orientale non cattolico, come descritto al n. 5.

28. Nella celebrazione del sacramento della penitenza, i fedeli orientali non cattolici potrebbero trovarsi davanti a una prassi penitenziale diversa da quella della loro Chiesa. Infatti, il fedele ortodosso divorziato e risposato nella sua Chiesa non può essere assolto dal ministro cattolico, persistendo in uno stato matrimoniale oggettivamente irregolare.

29. Le norme della Chiesa cattolica circa i peccati e delitti riservati sono leggi puramente ecclesiastiche alle quali sono tenuti solo i battezzati nella

<sup>40</sup> Cfr. DE n. 126.

<sup>41</sup> Cfr. DE n. 121.

<sup>42</sup> CIC can. 908; CCEO can. 702; DE n. 104e.

<sup>43</sup> *Ecclesia de Eucharistia*, n. 44. Cfr. *Sacramentum caritatis* n. 56.

Chiesa cattolica o in essa accolti.<sup>44</sup> Pertanto, se un fedele orientale non cattolico confessa al ministro cattolico di aver commesso un peccato o un delitto che, secondo la disciplina cattolica, è riservato alla Sede Apostolica o al Vescovo, non è soggetto a tali riserve. Il confessore tuttavia faccia il possibile per verificare se la Chiesa del penitente prevede riserve speciali; in questo caso valuti attentamente se il penitente stesso non possa ricorrere al proprio ministro. Se ciò è impossibile, e vi è una causa grave e urgente, assolva il penitente facendogli presente la serietà del peccato o del delitto e imponendogli una penitenza adeguata.

f) *L'unzione degli infermi*

30. Per quel che riguarda l'unzione degli infermi, si rimanda alle indicazioni generali di cui ai nn. 1-7.

g) *Il matrimonio*

31. Le Chiese orientali non cattoliche differiscono dalla Chiesa cattolica in alcuni aspetti riguardanti la dottrina sul matrimonio. Infatti, le Chiese orientali non cattoliche, accanto all'affermazione della sostanziale indissolubilità del matrimonio, ammettono nella prassi il divorzio e la possibilità di nuove nozze (a partire dal principio dell'*oikonomia*), senza che questo comporti l'esclusione dall'eucaristia. Si ricorda inoltre che ritengono ministro del sacramento del matrimonio il sacerdote, non i coniugi.

32. Per la celebrazione di un matrimonio misto tra una parte cattolica e una parte orientale non cattolica vanno adempiute le rispettive norme canoniche cattoliche<sup>45</sup> e, salvo il diritto divino, anche quelle della Chiesa orientale non cattolica coinvolta.<sup>46</sup>

33. L'Ordinario del luogo, se vi è una causa giusta e ragionevole, può concedere la licenza per la celebrazione di un matrimonio misto tra una parte cattolica e una parte orientale non cattolica, dopo il compimento delle seguenti condizioni:

a) La parte contraente cattolica deve sottoscrivere davanti al parroco la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandono della fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica.<sup>47</sup>

<sup>44</sup> Cfr. CIC can. 11; CCEO can. 1490.

<sup>45</sup> Cfr., specialmente, CIC cann. 1124-1127; CCEO cann. 813-815, 834 § 2, 835, 839; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale sul matrimonio canonico* [= DGMC], 5 novembre 1990, nn. 47-52.

<sup>46</sup> Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Istruzione *Dignitas connubii*, 25 gennaio 2005, art. 2.

<sup>47</sup> Cfr. CIC can. 1125, 1°; CCEO can. 814, 1°; DGMC n. 48 a.

b) Il parroco deve attestare che la parte non cattolica è stata chiaramente e tempestivamente informata circa la promessa e gli impegni assunti dalla parte cattolica e ne è consapevole. Non si richiede che essa faccia alcuna promessa.<sup>48</sup> La reale consapevolezza della promessa e dell'obbligo della parte cattolica implica però la sincera intenzione e volontà di rispettarne gli impegni. Quindi, «l'Ordinario del luogo, per vagliare l'esistenza o meno di "una causa giusta e ragionevole", in vista di concedere il permesso del matrimonio misto, terrà conto, tra l'altro, di un rifiuto esplicito della parte non cattolica».<sup>49</sup>

c) Entrambe le parti siano istruite sulla natura, sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere esclusi da nessuno dei due contraenti.<sup>50</sup>

Queste dichiarazioni devono essere esibite all'Ordinario del luogo unitamente alla domanda di licenza per il matrimonio misto.<sup>51</sup>

La normativa cattolica da un lato impone alla parte cattolica gli obblighi inerenti alla sua appartenenza ecclesiale, dall'altro rispetta la libertà di coscienza religiosa della parte non cattolica. La tutela della libertà religiosa deve costituire una preoccupazione fondamentale dei pastori, i quali sono tenuti a fare ogni ragionevole tentativo perché in futuro l'una o l'altra parte non eserciti un'ingiustificata violenza nei confronti della convinzione religiosa del coniuge, sia chiedendo indebitamente la conversione sia mettendo ostacoli al libero esercizio della pratica religiosa.<sup>52</sup>

34. Sia la Chiesa cattolica sia le Chiese orientali non cattoliche esigono garanzie per autorizzare i matrimoni misti e richiedono che i figli siano battezzati ed educati nella propria Chiesa; le Chiese ortodosse impongono tale promessa scritta a entrambi gli sposi.<sup>53</sup> Può quindi rappresentare un problema delicato la scelta da parte della coppia in ordine al battesimo e all'educazione cristiana dei figli. Infatti ciascuno dei coniugi, nella misura in cui vive la propria appartenenza ecclesiale, sente l'obbligo di coscienza di fare tutto il possibile affinché i figli condividano la propria appartenenza e tradizione

<sup>48</sup> Cfr. CIC can. 1125, 2°; CCEO can. 814, 2°; DGMC n. 48 b.

<sup>49</sup> DE n. 150.

<sup>50</sup> Cfr. CIC can. 1125, 3°; CCEO, can. 814, 3°; DGMC n. 48 c.

<sup>51</sup> DGMC n. 48 d.

<sup>52</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, n. 78.

<sup>53</sup> La normativa ortodossa per la celebrazione di un matrimonio misto richiede «una dichiarazione firmata della parte eterodossa [vale a dire, in questo caso, della parte cattolica], in cui assume la responsabilità morale di battezzare ed educare i figli nella Chiesa ortodossa»: *Calendario 2006 della Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia*, p. 95. In Grecia la Chiesa ortodossa ha stabilito che «i matrimoni misti (tra Ortodossi ed eterodossi) si celebrano secondo le norme della Chiesa ortodossa a condizione inviolabile che i figli che nasceranno da questi matrimoni siano battezzati ed educati secondo i dogmi della nostra Santissima Chiesa, sottoscrivendo ambedue le parti in precedenza una dichiarazione firmata dinanzi al notaio»: SANTO SINODO DELLA CHIESA ORTODOSSA DI GRECIA, *Enciclica n. 2141*, 19 aprile 1977.

confessionale. Tale aspetto, quindi, dovrebbe essere affrontato prima della celebrazione del matrimonio, tenendo specialmente conto del comune battesimo e deposito di fede.<sup>54</sup>

35. Il numero crescente dei matrimoni misti in Italia evidenzia la necessità di una fraterna collaborazione con i pastori delle Chiese orientali non cattoliche, per uno studio accurato della dottrina del matrimonio nella sua dimensione sacramentale, nelle sue esigenze etiche, nella sua situazione canonica e nelle sue implicazioni pastorali ed ecumeniche.

36. I parroci devono procurare che non manchi mai al coniuge cattolico e ai figli, nati da un matrimonio misto, l'aiuto spirituale necessario per l'adempimento dei loro obblighi di coscienza; esortino lo stesso coniuge cattolico a tener sempre presente il dono divino della fede cattolica, dandone testimonianza con dolcezza e rispetto; aiutino i coniugi nello sviluppo dell'unità della vita coniugale e familiare, che trova il suo fondamento nel comune battesimo. È pertanto auspicabile, anche in questo caso, che i pastori stabiliscano con i ministri orientali non cattolici, nella misura del possibile, opportune relazioni.

37. Relativamente alla forma da usarsi nella celebrazione del matrimonio, il fedele cattolico, pur avendo ricevuto la licenza dell'Ordinario del luogo per la celebrazione di un matrimonio misto, è tenuto all'osservanza della forma canonica.<sup>55</sup> Nei matrimoni misti con orientali non cattolici l'osservanza della forma canonica cattolica è necessaria solo per la liceità.<sup>56</sup> Questo comporta che l'Ordinario del luogo può esimere dall'osservanza della forma canonica,<sup>57</sup> per una causa grave.<sup>58</sup> Per la validità della celebrazione, si richiede comunque che l'assistente sia un sacerdote e non un diacono.<sup>59</sup>

<sup>54</sup> Su questo punto, si veda sopra n. 14.

<sup>55</sup> Cfr. CIC cann. 1108 e 1127 § 1; CCEO cann. 828 e 834 § 1.

<sup>56</sup> Cfr. CIC can. 1127 § 1; CCEO can. 834 § 2.

<sup>57</sup> Cfr. CIC can. 1127 § 2; CCEO can. 835. Nel CIC chi concede la dispensa dalla forma canonica del matrimonio è l'Ordinario del luogo della parte cattolica; nel CCEO invece tale dispensa è riservata al Patriarca o alla Sede Apostolica.

<sup>58</sup> Cfr. CIC can. 1127 § 2. La licenza per celebrare il matrimonio nella Chiesa ortodossa si può concedere per gravi difficoltà, quali, ad esempio, «la conservazione dell'armonia familiare, il raggiungimento dell'accordo dei genitori per il matrimonio, il riconoscimento del particolare impegno religioso della parte non cattolica o del suo legame di parentela con un ministro di un'altra Chiesa» (DE 154), o «il fatto che il matrimonio dovrà essere celebrato all'estero, in ambiente non cattolico, e simili» (DGMC n. 50).

<sup>59</sup> Anche se il CIC can. 1127 § 1 parla in genere dell'«intervento di un ministro sacro», si tenga presente che nelle Chiese ortodosse il matrimonio è valido solo se celebrato con «rito sacro», inteso come intervento del sacerdote che chiede e riceve a nome della Chiesa la manifestazione del consenso degli sposi e li benedice. È bene ricordare che per gli ortodossi il ministro del sacramento del matrimonio è il sacerdote, non gli sposi. Inoltre, è noto che nella tradizione orientale (cattolica e ortodossa) i diaconi non possono conferire benedizioni e, perciò, un matrimonio celebrato con l'intervento di un diacono non sarebbe riconosciuto

È da notare che le Chiese orientali non cattoliche esigono per la validità del matrimonio la presenza di un loro sacerdote. Pertanto, il matrimonio misto tra una parte cattolica e una parte orientale non cattolica celebrato nella Chiesa cattolica è ritenuto invalido da quasi tutte le Chiese orientali non cattoliche.<sup>60</sup> Per questo motivo, a volte, la coppia, dopo la celebrazione cattolica, ricorre anche al sacerdote orientale non cattolico per un'altra celebrazione del matrimonio secondo il loro rito: questa prassi è un abuso in netta contraddizione con il can. 1127 § 3 del CIC e il can. 839 del CCEO. Invece, se il matrimonio misto viene celebrato in una Chiesa orientale non cattolica, la Chiesa cattolica lo riconosce valido e perciò non si deve richiedere la ripetizione del consenso.

38. «L'obbligo, imposto da alcune Chiese o Comunità ecclesiali, di osservare la forma del matrimonio loro propria non costituisce una causa di automatica dispensa dalla forma canonica cattolica. Le situazioni particolari di questo tipo devono essere oggetto di dialogo tra le Chiese, almeno a livello locale».<sup>61</sup> Per condurre questi rapporti occorrerà, tra l'altro, tenere conto dei criteri indicati nel presente testo.

39. «Una persona appartenente a una Chiesa orientale [non cattolica] può fare da testimone a un matrimonio in una chiesa cattolica; allo stesso modo una persona appartenente alla Chiesa cattolica può fare da testimone a un matrimonio, celebrato secondo le norme, in una Chiesa orientale [non cattolica]».<sup>62</sup> È opportuno, tuttavia, tener conto della diversità di disciplina delle Chiese orientali non cattoliche, le quali richiedono che «il/la testimone sia ortodosso/a».<sup>63</sup>

40. L'Ordinario del luogo può permettere, tenuto conto delle circostanze, che il matrimonio misto con una parte orientale non cattolica sia celebrato durante la Santa Messa. In questo caso, ambedue gli sposi potrebbero ricevere la comunione eucaristica, se la chiedono spontaneamente e sono ben disposti.<sup>64</sup> Comunque, successivamente, la condivisione dell'eucaristia non può essere che eccezionale e, in ogni caso, vanno osservate le disposizioni generali sopra indicate.<sup>65</sup>

valido dagli ortodossi. Questa è la ragione per cui il can. 834 § 2 CCEO richiede «la benedizione del sacerdote».

<sup>60</sup> Un'eccezione a tale posizione è costituita, ad esempio, dalla Chiesa ortodossa Siro Malankarese, che ha raggiunto nel 1993 un accordo con la Chiesa cattolica (Cfr. «Information Service» 85 [1993/III-IV] pp. 159-161).

<sup>61</sup> DE n. 155.

<sup>62</sup> DE n. 128.

<sup>63</sup> *Calendario 2006 della Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia*, p. 95.

<sup>64</sup> Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rito del matrimonio*, Premesse generali, n. 36. Per l'ammissione della parte ortodossa alla comunione eucaristica durante la celebrazione del matrimonio misto si applicano i requisiti generali (vedi sopra n. 21), tenendo conto che la celebrazione del proprio matrimonio può costituire una motivazione ragionevole per ammettere alla comunione il fedele non cattolico (cfr. DE n. 159).

<sup>65</sup> Cfr. DE n. 160.



41. Con la previa autorizzazione dell'Ordinario, il ministro cattolico può invitare il ministro della parte orientale non cattolica a partecipare alla celebrazione del matrimonio, proclamare le letture bibliche, fare una breve esortazione e benedire la coppia,<sup>66</sup> evitando però accuratamente che ciò possa apparire come una "concelebrazione" o una doppia celebrazione del matrimonio,<sup>67</sup> soprattutto perché in Oriente la benedizione degli sposi costituisce la parte essenziale del rito sacro del matrimonio.

42. Nel caso di celebrazione del matrimonio misto in una Chiesa orientale non cattolica, il parroco della parte cattolica deve chiedere «un attestato dell'avvenuto matrimonio affinché sia in grado di curare la dovuta registrazione nel libro dei matrimoni e nel registro dei battezzati».<sup>68</sup>

43. Il matrimonio di due orientali non cattolici non può essere celebrato nella Chiesa cattolica secondo la forma canonica, perché né l'Ordinario né il parroco cattolico sono competenti.<sup>69</sup> Tuttavia, «Il Gerarca [cattolico orientale] del luogo può concedere a qualsiasi sacerdote cattolico la facoltà di benedire il matrimonio dei fedeli di una Chiesa orientale acattolica i quali non possono recarsi dal proprio sacerdote senza un grave disagio, se lo chiedono spontaneamente e purché non vi sia nulla che ostacoli la valida e lecita celebrazione del matrimonio».<sup>70</sup> Questa benedizione differisce dalla forma canonica. La Chiesa cattolica rispetta, in tale ambito, la giurisdizione dell'autorità della Chiesa orientale non cattolica cui appartengono i nubendi. Pertanto, per poter conferire la benedizione è necessario che tale Chiesa riconosca la validità di quel matrimonio.<sup>71</sup> Spetta alla Chiesa non cattolica provvedere che esso sia registrato e ottenga gli effetti civili.

44. Per provare lo stato libero della parte orientale non cattolica, durante l'investigazione prematrimoniale il parroco deve chiedere «una dichiarazione che attesti che essa non ha mai contratto alcun matrimonio. Di norma questa dichiarazione deve essere comprovata per iscritto da parte almeno di un testimone idoneo, scelto possibilmente nell'ambito della famiglia della parte non cattolica. La parte battezzata non cattolica deve presentare anche il certificato di battesimo».<sup>72</sup>

<sup>66</sup> Cfr. DE n. 158; DGMC art. 51.

<sup>67</sup> Vedi sopra n. 37.

<sup>68</sup> DGMC n. 50; cfr. CIC cann. 1121-1122.

<sup>69</sup> Si richiede infatti che almeno uno dei due nubendi sia cattolico e appartenga alla Chiesa rituale del ministro: cfr. CIC can. 1109; CCEO can. 829 § 1.

<sup>70</sup> CCEO can. 833 § 1. In Italia esistono Gerarchi orientali cattolici delle diocesi italo-albanesi (Lungro, Piana degli Albanesi, Santa Maria di Grottaferrata). Gli Ordinari del luogo latini non godono di questa facoltà, a meno che la Sede Apostolica abbia provveduto in merito.

<sup>71</sup> Molte Chiese orientali non cattoliche riconoscono naturalmente valido il matrimonio dei propri fedeli celebrato senza il dovuto rito sacro se è impossibile accedere al sacerdote ortodosso (si tratta di una situazione simile alla forma straordinaria del matrimonio prevista nella Chiesa cattolica; cfr. CIC can. 1116 e CCEO can. 832). Tuttavia tale matrimonio non viene considerato sacramento.

<sup>72</sup> DGMC n. 49.

45. Dovendo accertare lo stato libero di un fedele orientale non cattolico sposato senza il dovuto rito sacro (p. es. sposato solo civilmente) e poi divorziato, è sufficiente l'investigazione prematrimoniale svolta dall'Ordinario del luogo o dal parroco dopo aver consultato l'Ordinario, in modo analogo a quanto avviene per i cattolici sposati civilmente. Tuttavia, qualora sorga il dubbio sulla possibilità di celebrare il matrimonio con il rito sacro senza grave incomodo e sull'esistenza del battesimo, la questione dovrà essere rimessa al tribunale ecclesiastico competente.<sup>73</sup>

46. È frequente il caso di fedeli cattolici che si presentano al loro parroco insieme al futuro sposo/a orientale non cattolico/a divorziato/a chiedendo la celebrazione del matrimonio. In questi casi, si tenga presente che la dichiarazione di stato libero rilasciata dalla competente autorità della Chiesa orientale non cattolica non coincide con una dichiarazione di nullità. Permane quindi l'impedimento di legame,<sup>74</sup> fino al momento in cui il precedente matrimonio sia dichiarato nullo con sentenza esecutiva da un tribunale ecclesiastico cattolico,<sup>75</sup> oppure, se ne sussistono le condizioni, sia sciolto dal Romano Pontefice per inconsumazione o in *favorem fidei*.<sup>76</sup>

47. Qualsiasi persona, anche non battezzata, può agire in giudizio.<sup>77</sup> Quindi, anche un fedele orientale non cattolico può chiedere al tribunale cattolico la dichiarazione di nullità matrimoniale, purché abbia un titolo legittimo per impugnarne la validità.<sup>78</sup> Infatti, «il giudice ecclesiastico può esaminare solo le cause di nullità dei non cattolici, siano essi battezzati o non battezzati, nelle quali è necessario che sia provato davanti alla Chiesa cattolica lo stato libero di almeno una delle parti»,<sup>79</sup> come avviene nella fattispecie in cui la parte orientale non cattolica desidera celebrare il matrimonio con una parte cattolica.

#### h) Ammissione alla piena comunione nella Chiesa cattolica

48. Ciascuna persona ha il diritto inviolabile e insieme l'obbligo di seguire i dettami della propria coscienza. Ne consegue quindi che «ogni cristiano ha il diritto, per motivi di coscienza, di decidere liberamente di entrare nella pie-

<sup>73</sup> Cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Decreto del 3 gennaio 2007*, Prot. n. 38964/06 VT, in *Periodica de re canonica*, 97 (2008) 45-46. In presenza di obblighi naturali derivati da una precedente unione verso un'altra parte o i figli, si richiede la licenza dell'Ordinario del luogo: cfr. CIC can. 1071, 3° e CCEO can. 789, 3°.

<sup>74</sup> Cfr. CIC can. 1085; CCEO can. 802.

<sup>75</sup> Cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Dichiarazione del 20 ottobre 2006*, in *Communicationes* 39 (2007), pp. 66-67. Tale dichiarazione riguarda direttamente le dichiarazioni di stato libero date dalle autorità della Chiesa ortodossa romana, ma il principio si applica in generale ai documenti emessi da qualsiasi Chiesa ortodossa.

<sup>76</sup> Cfr. DGMC n. 47.

<sup>77</sup> Cfr. CIC can. 1476 e CCEO can. 1134.

<sup>78</sup> Cfr. *Dignitas connubii*, artt. 92-94 e 114.

<sup>79</sup> *Dignitas connubii*, art. 3, § 2.

na comunione cattolica». <sup>80</sup> Tale scelta non deve essere frutto di un indebito proselitismo, <sup>81</sup> bensì essere libera e spontanea. <sup>82</sup>

49. Il fedele orientale non cattolico che, in coscienza, desidera essere ammesso alla piena comunione della Chiesa cattolica, presenta una richiesta scritta al Vescovo diocesano. Questi, prima di accogliere il candidato, valuta le ragioni dell'istanza, <sup>83</sup> aiutando eventualmente a purificarle, <sup>84</sup> al fine di evitare motivazioni inadeguate. Tali possono essere, per esempio, motivi meramente sentimentali, interessi umani, concezioni erranee sul cattolicesimo e sull'unità dei cristiani, litigi con la comunità di origine.

50. Per l'ammissione alla piena comunione della Chiesa cattolica di un fedele orientale non cattolico, si segua l'apposito rituale con i relativi orientamenti preliminari. <sup>85</sup>

51. Nella Chiesa latina l'autorità competente per decidere l'ammissione dei fedeli orientali non cattolici alla piena comunione nella Chiesa cattolica è il Vescovo diocesano. <sup>86</sup> Nelle circoscrizioni ecclesiastiche cattoliche orientali, anche il parroco, non solo il Gerarca del luogo, può ammettere alla piena comunione nella Chiesa cattolica singoli laici. <sup>87</sup>

52. A coloro che chiedono l'ammissione nella piena comunione «non si imponga altro onere fuorchè le cose necessarie». <sup>88</sup> Pur non trattandosi di catecumeni, si curi la preparazione dottrinale e spirituale di ciascun candidato, secondo le necessità dei singoli casi, <sup>89</sup> affinché assumano consapevolmente quanto insegnato dal magistero della Chiesa cattolica (primato del Romano Pontefice, indissolubilità del matrimonio, ecc.) e comprendano cosa significhi essere cattolico. L'eventuale situazione matrimoniale irregolare dovrà essere chiarita prima dell'ammissione. <sup>90</sup>

<sup>80</sup> DE n. 99; Cfr. *Orientalium Ecclesiarum* n. 25.

<sup>81</sup> Cfr. *Dignitatis humanae* n. 4; DE n. 23; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Nota dottrinale su alcuni aspetti dell'evangelizzazione*, 3 dicembre 2007, n. 12; COMMISSION PONTIFICALE «PRO RUSSIA», *Directives L'Église a reçu: 1<sup>er</sup> juin 1992*, parte I, n. 3.

<sup>82</sup> Cfr. CCEO can. 896.

<sup>83</sup> «I Vescovi e i sacerdoti avranno cura di valutare attentamente i motivi a cui si ispirano coloro che chiedono di entrare nella Chiesa cattolica, portandoli inoltre a prendere coscienza dei loro doveri verso la loro comunità di origine»: *L'Église a reçu*, n. 5.

<sup>84</sup> Cfr. *Ad gentes*, n. 13.

<sup>85</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rito dell'ammissione alla piena comunione della Chiesa cattolica di coloro che sono già stati validamente battezzati*, appendice del *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti* [= *Rito dell'ammissione*].

<sup>86</sup> Cfr. *Rito dell'ammissione*, n. 8.

<sup>87</sup> CCEO can. 898 §§ 2-3.

<sup>88</sup> CCEO can. 896; Cfr. UR 18.

<sup>89</sup> Cfr. *Rito dell'ammissione* n. 5; CCEO can. 897.

<sup>90</sup> Il criterio offerto dalla Congregazione per la dottrina della fede, in una risposta privata dell'11 luglio 1983, sulla possibilità di ammettere persone in situazione matrimoniale irregolare al catecumenato ma non al rito di elezione per i sacramenti dell'iniziazione (cfr. *Canon Law Digest*. Vol 10, p. 139), si può applicare per analogia ai candidati all'ammissione alla piena comunione.

53. Il candidato deve presentare, assieme alla domanda di ammissione alla piena comunione nella Chiesa cattolica, il proprio certificato di battesimo. La validità del battesimo conferito nelle Chiese orientali non cattoliche non è oggetto di dubbio.<sup>91</sup> Dal momento che molti immigrati provengono da Paesi che hanno sperimentato situazioni di impedimento alla libertà religiosa o di persecuzione, può capitare che non siano in grado di presentare un certificato di battesimo. In questi casi, per la prova «è sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto oppure la dichiarazione dello stesso battezzato fondata su indubbi argomenti, specialmente se il medesimo ha ricevuto il battesimo dopo che era uscito dall'infanzia».<sup>92</sup> Se dopo una seria ricerca persistono i dubbi sull'esistenza del battesimo o sulla sua validità, il battesimo venga conferito sotto condizione in forma privata, spiegando il significato dell'atto.<sup>93</sup> Poiché nelle Chiese orientali non cattoliche il sacramento della confermazione viene conferito congiuntamente con il battesimo, la prova del ricevimento del battesimo comporta anche la prova del ricevimento della cresima.<sup>94</sup> Nell'eventualità che si conferisca il battesimo sotto condizione, si proceda anche al conferimento della cresima sotto condizione.

54. Per accogliere fedeli provenienti dalle Chiese orientali non cattoliche «non si richiede più di quanto esige la semplice professione della fede cattolica».<sup>95</sup> Alla professione di fede segue un atto esplicito di accoglienza del candidato da parte del celebrante, come previsto nel *Rito dell'ammissione*, nn. 15-16. Inoltre, l'autorità competente dovrà registrare l'ammissione in un libro speciale, nel quale sarà anche annotato il giorno e il luogo del battesimo.<sup>96</sup>

55. Gli orientali non cattolici «che giungono alla piena comunione con la Chiesa cattolica, conservino dovunque il proprio rito, lo rispettino e, secondo le proprie forze, lo osservino dappertutto; siano perciò ascritti alla Chiesa *sui iuris* del medesimo rito, salvo il diritto di adire alla Sede Apostolica in casi speciali di persone, di comunità o di regioni».<sup>97</sup> Anche qualora siano affidati alla cura pastorale di un Vescovo latino o di altra Chiesa *sui iuris*,<sup>98</sup> questi fedeli appariranno alla Chiesa orientale cattolica corrispondente a quella orientale non cattolica di origine.<sup>99</sup> Il sacerdote (anche latino) che accoglie

<sup>91</sup> Cfr. DE n. 99a.

<sup>92</sup> CCEO can. 691; Cfr. CIC can. 876, che limita la prova, tramite giuramento dello stesso battezzato, al caso in cui abbia ricevuto il battesimo in età adulta.

<sup>93</sup> Cfr. CIC can. 845 § 2; CCEO can. 672 § 2; DE n. 99d.

<sup>94</sup> Vedi sopra, n. 18.

<sup>95</sup> *Rito dell'ammissione* n. 2. Cfr. OE n. 25; CCEO can. 897.

<sup>96</sup> *Rito dell'ammissione* n. 13. Può trattarsi, ad esempio, di un registro da tenersi presso la Curia diocesana.

<sup>97</sup> CCEO can. 35.

<sup>98</sup> Cfr. *Christus Dominus* n. 23; CCEO can. 916 § 5.

<sup>99</sup> Cfr. CIC cann. 383 § 2; CCEO cann. 38, 193 e 916 § 5.

nella comunione cattolica è tenuto ad annotare l'iscrizione alla rispettiva Chiesa orientale cattolica nell'apposito registro. In casi eccezionali, si può procedere al cambiamento di Chiesa *sui iuris* secondo la normativa canonica.<sup>100</sup>

56. Un bambino battezzato in una Chiesa orientale non cattolica prima dei quattordici anni e, dopo il battesimo, adottato da genitori cattolici, viene *ipso iure* incorporato alla Chiesa cattolica e, generalmente, ascritto alla Chiesa *sui iuris* del padre cattolico adottante.<sup>101</sup> L'adozione deve essere anche registrata nell'apposito registro.<sup>102</sup>

57. Quando entrambi i genitori appartenenti a una Chiesa orientale non cattolica giungono alla piena comunione con la Chiesa cattolica, i figli ancora infanti sono essi pure incorporati alla Chiesa cattolica. Pertanto, sarà premura dei genitori curare la registrazione nell'apposito registro. Tuttavia, se solo un genitore giunge alla piena comunione con la Chiesa cattolica, si applichi la normativa già esposta sui matrimoni misti riguardo l'obbligo di fare tutto il possibile per educare la prole nella religione cattolica.<sup>103</sup>

58. Il minore di quattordici anni di età non può essere accolto nella Chiesa cattolica se i genitori orientali non cattolici si oppongono. Anche nel caso in cui i genitori vi acconsentano, se a giudizio del Vescovo dall'accoglienza del medesimo si prevedono gravi disagi per la Chiesa o per il minore, l'accoglienza sia rimandata, tranne nel caso di imminente pericolo di morte.<sup>104</sup>

59. Il figlio di genitori cattolici o l'adulto che, desiderando essere cattolico, ha invece ricevuto il battesimo in una Chiesa orientale non cattolica per causa di estrema necessità<sup>105</sup> può rettificare la propria situazione tramite registrazione nel libro dei battesimi della parrocchia cattolica.

60. I fedeli che sono accolti nella Chiesa cattolica sono equiparati, nel diritto, ai battezzati nella medesima.<sup>106</sup>

61. È conveniente che l'ammissione alla piena comunione nella Chiesa cattolica di un fedele orientale non cattolico non avvenga contemporaneamente alla celebrazione del suo matrimonio con una parte non cattolica. Il matrimonio misto richiede infatti una preparazione specifica.

<sup>100</sup> Cfr. CIC can. 112 § 1; CCEO cann. 32-34 e 36-37; SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex Audientia Ss.mi*, 26 novembre 1992, in AAS 85 (1993), p. 81. Di solito occorrerà ricorrere alla Sede Apostolica (Congregazione per le Chiese orientali), tranne nei casi previsti dal diritto.

<sup>101</sup> Per analogia con il CCEO can. 29 § 2. Cfr. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Risposta privata in forma di rescripto*, 1° ottobre 2002, in *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions* 2003, p. 23.

<sup>102</sup> Cfr. CIC can. 535 § 2; CCEO can. 296 § 2.

<sup>103</sup> Vedi sopra, nn. 14 e 34.

<sup>104</sup> Cfr. CCEO can. 900.

<sup>105</sup> Può essere la situazione di persecuzione, soppressione della propria Chiesa cattolica orientale da parte dello Stato durante i regimi totalitari, pericolo di morte, impossibilità di accesso al ministro cattolico.

<sup>106</sup> Cfr. CIC can. 11; CCEO can. 1490.

62. Può accadere che un fedele orientale non cattolico chieda di essere ammesso al noviziato e alla professione religiosa nella Chiesa cattolica. Ciò non è possibile, se prima non è avvenuta l'ammissione alla piena comunione.<sup>107</sup> Da questa proibizione non si ammette dispensa, perché l'ingresso nella vita religiosa richiede la piena comunione nella Chiesa cattolica.

#### i) *Altre celebrazioni*

63. A prudente giudizio dell'Ordinario del luogo, il rito delle esequie può essere concesso ai fedeli orientali non cattolici, a condizione che ciò non sia contrario alla loro volontà, che non sia possibile avere il loro ministro<sup>108</sup> e che non vi si oppongano le disposizioni generali del diritto.<sup>109</sup>

64. Le benedizioni ordinariamente impartite ai cattolici possono essere impartite anche agli orientali non cattolici, su loro richiesta, in conformità alla natura e all'oggetto della benedizione.<sup>110</sup> Occorre però aver presente che, nella tradizione orientale, il diacono non può benedire. Conviene, perciò, che la benedizione sia impartita da un sacerdote.

65. «In una celebrazione liturgica cattolica, i ministri delle altre Chiese e Comunità ecclesiali possono avere il posto e gli onori liturgici che convengono al loro rango e al loro ruolo».<sup>111</sup> In ogni caso, ciò non deve mai apparire come se fosse una concelebrazione.

66. «Preghiere pubbliche per altri cristiani, vivi o defunti, per i bisogni e secondo le intenzioni delle altre Chiese e comunità ecclesiali e dei loro capi spirituali, possono essere offerte durante le litanie e altre invocazioni di un servizio liturgico, ma non nel corso dell'anafora eucaristica».<sup>112</sup>

#### l) *Casi particolari*

67. Quando una Chiesa orientale non cattolica manchi di edificio sacro o cimitero e chieda aiuto al Vescovo cattolico,<sup>113</sup> questi, prima di valutare la richiesta, verificherà la canonicità di tale Chiesa, con l'indicazione dell'eparchia e del Vescovo da cui dipende, nonché l'identità del sacerdote, il numero di fedeli orientali non cattolici che dovrebbero avvalersi della chiesa e la periodicità delle celebrazioni. Inoltre, si terrà conto della situazione del dialogo ecumenico con la Chiesa in questione e della devoluzione degli edifici di

<sup>107</sup> Cfr. CCEO can. 450, 1°.

<sup>108</sup> Cfr. CIC can. 1183 § 3; CCEO can. 876 § 1; DE n. 120.

<sup>109</sup> Cfr. CIC can. 1184; CCEO can. 877; DE n. 120.

<sup>110</sup> Cfr. CIC can. 1170; de n. 121.

<sup>111</sup> DE n. 119.

<sup>112</sup> DE n. 121. Sul divieto di citare i nomi di persone che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica durante l'anafora eucaristica, vedi sopra n. 25.

<sup>113</sup> Cfr. CCEO can. 670 § 2.

culto alle comunità orientali cattoliche nel paese di origine, secondo il criterio ecumenico della reciprocità.<sup>114</sup>

68. Se il Vescovo diocesano ritiene opportuno concedere chiese cattoliche a una comunità orientale non cattolica,<sup>115</sup> scelga preferibilmente edifici sacri non in uso. La concessione sia di norma formalizzata mediante un contratto di comodato per un tempo non superiore a diciannove anni. Si esiga che l'edificio sacro o il locale siano mantenuti in modo idoneo e decoroso, secondo le proprie norme liturgiche. Non si ammetta assolutamente che siano nominati parroci, o comunque incaricati della pastorale in quei luoghi, sacerdoti già appartenenti alla Chiesa cattolica.

69. Ordinariamente non si accolgano richieste di luoghi di culto distinti per comunità orientali non cattoliche della stessa tradizione rituale facenti riferimento a Chiese autocefale diverse.

70. Ove siano presenti comunità cattoliche orientali, queste abbiano la preferenza nella concessione di luoghi di culto.

71. Se nella diocesi esiste una parrocchia orientale cattolica con propria chiesa, paramenti e locali adeguati, il Vescovo diocesano può concederne l'uso a una comunità orientale non cattolica *ad casum* e non in forma abituale, per non creare sconcerto nei fedeli.<sup>116</sup>

72. I luoghi di culto siano usati stabilmente da una sola confessione religiosa, cattolica od orientale non cattolica. Qualora il Vescovo diocesano abbia dato l'autorizzazione perché eccezionalmente gli orientali non cattolici, per mancanza di luoghi propri, celebrino in un luogo di culto cattolico in uso, è preferibile che la Santissima Eucaristia sia conservata nello stesso tabernacolo, anche se in pissidi diverse, al fine di non confondere le specie eucaristiche azzime con quelle lievitate. Non si esclude però la possibilità, tenuto conto delle diverse sensibilità di coloro che usano l'edificio, che le specie sacramentali consacrate nella Santa Liturgia orientale non cattolica siano conservate in un vano separato o in una cappella.<sup>117</sup>

73. Se una parrocchia cattolica è frequentata stabilmente da fedeli orientali non cattolici, a giudizio dell'Ordinario questi possono essere invitati come osservatori al consiglio pastorale parrocchiale.

74. A giudizio del parroco, i fedeli orientali non cattolici possono partecipare alla catechesi impartita nelle istituzioni cattoliche,<sup>118</sup> se essi non hanno propri mezzi di formazione cristiana e lo chiedono spontaneamente. Tuttavia dovranno essere consapevoli che il contenuto di quelle lezioni sarà la dottrina cattolica. In ogni caso, i catechisti che seguono anche fedeli orientali

<sup>114</sup> Cfr. DE nn. 105-106.

<sup>115</sup> Cfr. DE n. 137; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PASTORALE DEI MIGRANTI E DEGLI ITINERANTI, Istruzione *Erga migrantes caritas Christi*, 3 maggio 2004, n. 56.

<sup>116</sup> Cfr. DE n. 137.

<sup>117</sup> Cfr. DE n. 139.

<sup>118</sup> Cfr. DE n. 188.

non cattolici si sforzino di conoscere le posizioni dottrinali della Chiesa a cui essi appartengono, per poter rispondere alle eventuali domande di chiarimento. La presentazione leale e corretta di tali posizioni aiuterà i cattolici ad approfondire la loro fede e li metterà nella condizione di conoscere meglio e di stimare gli altri cristiani, favorendo in tal modo il cammino comune verso la piena unità, nella verità.<sup>119</sup>

75. «Nelle scuole e istituzioni cattoliche si deve fare ogni sforzo per rispettare la fede e la coscienza degli studenti o dei docenti che appartengono ad altre Chiese o comunità ecclesiali. In conformità con gli statuti loro propri e approvati, le autorità di dette scuole e istituzioni dovrebbero vigilare a che i ministri ordinati delle altre comunità possano esercitare senza alcuna difficoltà il servizio spirituale e sacramentale per i loro fedeli che frequentano tali scuole o istituzioni. Per quanto le circostanze lo consentano, con il permesso del vescovo diocesano, tali opportunità possono essere offerte in locali appartenenti ai cattolici, ivi compresa una chiesa o una cappella».<sup>120</sup>

76. «Negli ospedali, nelle case per persone anziane e nelle istituzioni analoghe dirette da cattolici, le autorità devono darsi premura di avvertire i sacerdoti e i ministri delle altre Comunità cristiane della presenza dei loro fedeli e agevolarli perché possano far visita a dette persone e portar loro un aiuto spirituale e sacramentale in condizioni degne e decorose, anche con l'uso della cappella».<sup>121</sup>

77. Si raccomandano altre iniziative congiunte, come la reciproca comunicazione di informazioni,<sup>122</sup> la partecipazione a organismi ecumenici,<sup>123</sup> l'adozione di preghiere e canti comuni<sup>124</sup> e, in genere, lo studio degli accordi ecumenici raggiunti.<sup>125</sup>

78. Per ulteriori questioni non trattate in questo *vademecum* o per dubbi circa la sua applicazione, non si esiti a consultare i competenti Uffici della Conferenza Episcopale Italiana.

## APPENDICE A

### *Presentazione schematica delle Chiese orientali non cattoliche*

A) Le Chiese ortodosse di tradizione bizantina comprendono:

1) i quattro antichi Patriarcati:

a) Patriarcato ecumenico di Costantinopoli (con giurisdizione su Turchia, Creta, diocesi della Grecia Settentrionale, eparchie greche della diaspora nelle Americhe, Europa occidentale e Australia);

<sup>119</sup> Cfr. DE n. 61.

<sup>120</sup> DE n. 141; Cfr. CCEO can. 907.

<sup>121</sup> DE n. 142; Cfr. CCEO can. 907.

<sup>122</sup> Cfr. DE nn. 163-165.

<sup>123</sup> Cfr. DE nn. 166-171.

<sup>124</sup> Cfr. DE n. 187.

<sup>125</sup> Cfr. DE nn. 172-182.



- b) Alessandria (Egitto e Africa);
  - c) Antiochia (Siria, Libano, Iraq, Kuwait, Iran, Americhe, Australia, Europa);
  - d) Gerusalemme (Israele, Giordania, zone sotto il controllo dell'Autorità palestinese);
- 2) le altre Chiese autocefale:
- a) Chiesa ortodossa di Russia (con giurisdizione su Russia, Ucraina, Bielorussia, Kazakistan e le altre repubbliche ex sovietiche, nonché sulla diaspora russa);
  - b) Chiesa ortodossa di Serbia (Serbia e le altre repubbliche ex jugoslave, Europa occidentale, Americhe, Australia e Nuova Zelanda);
  - c) Chiesa ortodossa di Romania (Romania, Europa occidentale, Nord America);
  - d) Chiesa ortodossa di Bulgaria (Bulgaria e diaspora in Europa e America);
  - e) Chiesa ortodossa di Georgia;
  - f) Chiesa ortodossa di Cipro;
  - g) Chiesa ortodossa di Grecia;
  - h) Chiesa ortodossa di Polonia;
  - i) Chiesa ortodossa di Albania;
  - j) Chiesa ortodossa delle Repubbliche Ceca e Slovacca;
- 3) le Chiese ortodosse autonome:
- a) Chiesa ortodossa del Monte Sinai (dipendente dal patriarcato di Gerusalemme), con giurisdizione su Sinai ed Egitto;
  - b) Chiesa ortodossa di Finlandia (dipendente dal Patriarcato ecumenico di Costantinopoli);
  - c) Chiesa ortodossa del Giappone (autonomia concessa dal patriarcato di Mosca, ma non riconosciuta da Costantinopoli);
  - d) Chiesa ortodossa della Cina (autonomia concessa dal patriarcato di Mosca, ma non riconosciuta da Costantinopoli, che ha eretto a sua volta una metropoli a Hong Kong);
  - e) Chiesa ortodossa apostolica estone (dipendente dal Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, non riconosciuta dal Patriarcato di Mosca);
- 4) le Chiese canoniche dipendenti da Costantinopoli:
- a) Diocesi americana ortodossa carpato-russa degli Stati Uniti d'America;
  - b) Chiesa ortodossa ucraina degli Stati Uniti d'America e della diaspora;
  - c) Esarcato ortodosso russo in Europa occidentale;
  - d) Diocesi ortodossa albanese d'America;
  - e) Chiesa ucraina ortodossa in Canada.

B) Vi sono poi le Antiche Chiese d'Oriente:

- 1) Chiesa apostolica armena, con due catolicosati: Etchmiadzin (con giurisdizione sui patriarcati di Gerusalemme e Costantinopoli) e Cilicia;
- 2) Chiesa assira dell'Oriente (Patriarcato della Chiesa Assira dell'Oriente – Stati Uniti d'America);
- 3) Chiesa copta ortodossa;
- 4) Chiesa etiopica ortodossa Tewahedo;
- 5) Chiesa ortodossa eritrea (riconosciuta dalla Chiesa copta);
- 6) Chiesa sira ortodossa (Patriarcato siro-ortodosso di Antiochia e dell'Oriente);
- 7) Chiesa ortodossa siro-malankarese (India).

C) Vi sono infine alcune Chiese che hanno uno *status* canonico irregolare:

- 1) Vecchi credenti;
- 2) Chiesa ortodossa ucraina – Patriarcato di Kiev e Chiesa ortodossa autocefala ucraina;
- 3) Chiesa ortodossa autocefala bielorusa (Nord America, Regno Unito, Australia);
- 4) Chiesa ortodossa macedone;
- 5) Chiese ortodosse vecchio-calendariste.

## APPENDICE B

*Le Chiese ortodosse in Italia*

Esiste oggi in Italia una certa difficoltà a orientarsi in un panorama piuttosto complesso di realtà ecclesiali vecchie e nuove. Si elencano qui di seguito, senza pretese di esaustività, le presenze orientali non cattoliche più rilevanti nel nostro Paese:

- Patriarcato ecumenico di Costantinopoli;
- Chiesa ortodossa di Russia;
- Chiesa ortodossa di Serbia;
- Chiesa ortodossa di Romania;
- Chiesa ortodossa di Bulgaria;
- Chiesa ortodossa di Polonia;
- Chiesa ortodossa di Grecia;
- Chiesa copta ortodossa;
- Chiesa etiopica ortodossa Tewahedo;
- Chiesa ortodossa eritrea;
- Chiesa apostolica armena;
- Chiesa ortodossa macedone (non riconosciuta dalle altre Chiese ortodosse);
- Esarcato ortodosso russo in Europa occidentale (legato al Patriarcato di Costantinopoli);
- Chiesa ortodossa russa di rito antico (non canonica, legata ai Vecchi credenti russi);
- Chiesa ortodossa greca del Vecchio Calendario (separatasi dalla Chiesa ortodossa greca, antiecumenica);
- Chiesa ortodossa romena del Vecchio Calendario (separatasi dalla Chiesa ortodossa romena);
- Chiesa ortodossa in Italia (non canonica);
- Chiesa ortodossa autonoma dell'Europa occidentale e delle Americhe - Metropolia di Milano e Aquileia (non canonica).

LA CURA PASTORALE VERSO GLI ORIENTALI NON CATTOLICI  
PRESENTI NELLE PARROCCHIE CATTOLICHE

**F**INO a poco tempo fa, era abbastanza raro, nel contesto italiano, vivere delle interazioni con esperienze religiose diverse dalla propria. In pochi decenni, tuttavia, si è assistito a un radicale cambiamento della situazione: la caduta dei regimi comunisti nell'est europeo, l'allargamento dell'Unione Europea, i flussi migratori sia interni che dall'esterno dell'Europa, l'insieme dei fenomeni legati alla globalizzazione, hanno cambiato profondamente il tessuto della società. Anche a livello religioso i mutamenti sono stati molto rapidi, talvolta repentini, e in breve tempo comunità cristiane cattoliche si sono trovate a stretto contatto con non cristiani, cristiani non cattolici e cattolici di rito diverso da quello latino. Tale fatto ha certamente avuto conseguenze nella riflessione non solo pastorale ma anche canonistica, invitando a riconsiderare la prassi ecumenica, di accoglienza di tali persone e di instaurazione di un dialogo costruttivo e rispettoso. Con particolare riferimento ai fedeli orientali non cattolici, mentre in precedenza la loro presenza faceva riferimento a precise comunità e a specifiche situazioni, con la conseguenza che spesso la riflessione anche canonistica sull'argomento era riservata a pochi studiosi, la situazione attuale di presenza diffusa sul territorio impone una valutazione di ampio respiro, coinvolgendo più realtà e interpellando anche i pastori e i fedeli.<sup>1</sup>

La presenza sempre più consistente dei fedeli orientali non cattolici e l'utilità di indicare alcune linee comuni sono state alla base della scelta della pubblicazione del sussidio *Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici* (23 febbraio 2010), ad opera di due uffici della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana (Ufficio Nazionale per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso e Ufficio Nazionale per i problemi giuridici).<sup>2</sup> Prima di presentare tale testo, è utile soffermarsi su due aspetti preliminari: una breve introduzione sulla presenza dei fedeli orientali non cattolici in Italia e nei paesi dell'Europa occidentale e l'enucleazione di alcuni presupposti necessari per porre una corretta risposta alla situazione creatasi.

<sup>1</sup> L'articolo riprende, nelle sue linee portanti, il contributo *Offerta di cura pastorale agli ortodossi presenti in paesi a maggioranza latina*, presentato al Convegno su *Cristiani orientali e pastori latini*, svoltosi a Roma, Pontificia Università della Santa Croce, nei giorni 15-16 aprile 2010.

<sup>2</sup> Nel seguito del contributo il testo viene citato come *Vademecum*.

1. LA PRESENZA DEI FEDELI ORIENTALI NON CATTOLICI, IN SPECIE  
NELL'EUROPA OCCIDENTALE

a) *Le Chiese orientali non cattoliche*

All'interno delle Chiese orientali non cattoliche, si distinguono le antiche Chiese d'Oriente e le restanti Chiese, per lo più di rito bizantino, chiamate generalmente ortodosse.<sup>3</sup> Le prime sono dette monofisite o non calcedonesi, in quanto non presero parte o rifiutarono le affermazioni del Concilio di Calcedonia del 451.<sup>4</sup> Trattandosi poi di chiese sinodali, spesso su base nazionale o etnica, e mancando una struttura unitaria, accostandosi a queste realtà ecclesiali, si può avere l'impressione di una certa frammentarietà. Questa è alimentata dalla presenza, accanto a queste Chiese, dell'insieme «delle chiese non canoniche, che per motivi diversi hanno interrotto la comunione con l'insieme dell'ortodossia»<sup>5</sup> per ragioni dottrinali (come i Vecchi credenti presenti in Russia e in Romania), per il rifiuto di abbandonare l'antico calendario giuliano, considerato parte integrante della tradizione (da parte delle chiese vetero-calendariste), oppure, infine, per scissioni di comunità da Chiese ortodosse ritenute compromesse con il regime comunista o che hanno proclamato unilateralmente la propria autocefalia. In tal modo, si configura «un insieme di chiese in comunione reciproca, ciascuna delle quali è però autonoma nell'amministrazione interna e nel governo della sua giurisdizione». Pertanto, «la comunione tra le chiese [...] non trova quindi espressione in strutture unitarie di carattere amministrativo, ma si esprime nella professione della stessa fede e nella condivisione della stessa tradizione».<sup>6</sup>

Queste Chiese in comunione reciproca sono inoltre strutturate a due livelli.<sup>7</sup> Il primo è costituito dalle Chiese autocefale, che hanno il diritto alla totale autonomia di governo interno e all'elezione di propri vescovi; queste possono essere a loro volta Chiese patriarcali o Chiese semplicemente autocefale. Il secondo livello è dato dalle Chiese autonome, dipendenti da un'altra Chiesa per la conferma dell'elezione del metropolita. L'autorità ec-

<sup>3</sup> Si deve tuttavia osservare che «recentemente, questo termine, per ragioni storiche, è stato riferito anche alle antiche Chiese orientali che non accettarono alcune formule dogmatiche dell'uno o dell'altro dei due Concili citati (cfr.: UR 13)»: D. SALACHAS – K. NITKIEWICZ, *Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini. Sussidio canonico-pastorale*, Roma 2007, p. 11.

<sup>4</sup> Per una sintetica presentazione delle Antiche Chiese orientali, cfr. J.P. LIEGGI, *Le Antiche Chiese Orientali*, in [http://www.chiesacattolica.it/cc\\_i\\_new\\_v3/allegati/7253/Jean%20Paul%20Lieggi.pdf](http://www.chiesacattolica.it/cc_i_new_v3/allegati/7253/Jean%20Paul%20Lieggi.pdf), visitato il 10 marzo 2010.

<sup>5</sup> A. PACINI, *L'ortodossia in Europa e nel mondo: profilo demografico e organizzazione ecclesiale*, in A. PACINI (a cura di), *L'ortodossia nella nuova Europa*, Torino 2003, p. 183.

<sup>6</sup> *Ibid.*, p. 174.

<sup>7</sup> Cfr. *Ibid.*, pp. 175-178.

clesiastica competente a conferire a una Chiesa l'autonomia o l'autocefalia è discussa: il patriarcato di Costantinopoli riserva esclusivamente a sé questo compito, mentre il patriarcato di Mosca lo riferisce specificamente alla Chiesa che ha curato direttamente la missione evangelizzatrice.<sup>8</sup>

Tenuto conto di tale situazione, il *Vademecum* richiama all'inizio la suddivisione tra le Chiese precalcedonesi o Antiche Chiese d'Oriente e Chiese calcedonesi o Chiese ortodosse (1.1), soffermandosi poi a presentare brevemente la situazione del dialogo ecumenico tra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali non cattoliche (1.2) e la teologia sacramentale ortodossa a confronto con quella cattolica (1.3). In appendice è posta la presentazione schematica delle Chiese orientali non cattoliche (Appendice A) e delle Chiese ortodosse in Italia (Appendice B). Si fa comunque presente sia la difficoltà sia la complessità di comprendere – in alcune situazioni concrete – la canonicità o meno di queste Chiese, invitando a far «riferimento, nei casi dubbi, ai competenti organi della Santa Sede» (1.1).

#### b) *La diaspora*

La cura pastorale dei fedeli orientali non cattolici coinvolti nei fenomeni migratori non è favorita dalla mancanza di organizzazione strutturale unitaria e dalla «frammentazione ecclesiale».<sup>9</sup> Molti fedeli, infatti, vivono in una situazione di «diaspora», ossia di «dispersione nel tempo e nello spazio delle comunità ortodosse che si stabiliscono in regioni diverse da quelle ove risiedono le loro chiese madri, mantenendo con queste ultime rapporti di dipendenza canonica o legami spirituali, ma cercando progressivamente di organizzarsi in maniera autonoma».<sup>10</sup>

Tale situazione si sta verificando anche nei paesi europei tradizionalmente a maggioranza cattolica, dove si è assistito a un primo consistente flusso migratorio all'inizio del secolo scorso, avendo come destinazione soprattutto la Francia, causando «un impatto considerevole sulla vita culturale e spiri-

<sup>8</sup> Come esempio, si ricorda la tensione sorta tra i due patriarcati relativamente alla Chiesa estone e ucraina: cfr. *Ibid.*, p. 178; A. ROCCUCCI, *La chiesa ortodossa russa nel xx secolo*, in A. PACINI (a cura di), *L'ortodossia nella nuova Europa*, Torino 2003, pp. 264-274.

<sup>9</sup> A. PACINI, *L'ortodossia in Europa e nel mondo: profilo demografico e organizzazione ecclesiale*, cit., p. 179. Per una panoramica completa delle chiese ortodosse si veda: R.G. ROBERTSON, *The Eastern Christian Churches. A brief survey*, Roma 1999<sup>6</sup>.

<sup>10</sup> B. BOBRINSKOY, *La diaspora ortodossa in Europa occidentale: un ponte tra le due culture europee?*, in A. PACINI (a cura di), *L'ortodossia nella nuova Europa*, Torino 2003, p. 302. L'autore continua subito dopo precisando come «Il fenomeno della diaspora ortodossa è strettamente legato a fattori di natura politica, nel caso dell'emigrazione russa, serba, rumena, armena – o economica – nel caso della diaspora greca. D'altro canto, ciascun processo di diaspora nazionale possiede caratteristiche proprie che certamente dipendono dalle motivazioni politiche e dal contesto economico, ma sono anche determinate dalle caratteristiche personali dei suoi protagonisti» (*loc. cit.*).

tuale». <sup>11</sup> Negli ultimi decenni, tuttavia, il fenomeno migratorio ha assunto una dimensione considerevole, assistendo a un incremento numerico della presenza di fedeli orientali non cattolici al di fuori dei loro confini tradizionali. In particolare, è notevole, e in progressivo aumento, la presenza di fedeli ortodossi nell'Europa occidentale. A tal proposito, basta ricordare come uno studio del 2003 segnalava la presenza di circa due milioni di ortodossi in Europa occidentale, con una presenza stimata di duecentocinquantomila fedeli in Italia. <sup>12</sup> Solo alcuni anni più tardi, nel 2008, un'altra ricerca stimava in oltre un milione e centomila la consistenza numerica dei fedeli ortodossi, con un *trend* di crescita che facilmente li farà diventare la seconda comunità religiosa in Italia. <sup>13</sup>

La situazione creatasi comporta, come conseguenza, l'urgenza delle Chiese ortodosse di non far venire meno i legami con i propri fedeli e di favorire la cura pastorale dei fedeli soggetti alla propria giurisdizione. Per tale motivo, «le chiese ortodosse dell'Europa occidentale sono riuscite poco a poco ad organizzarsi in diocesi che, pur dipendendo dalle rispettive chiese madri, cercano di riunirsi in federazioni e di creare strutture ecclesiastiche comuni al fine di affermare la propria unità e la missione comune nei luoghi di insediamento». <sup>14</sup> Si ricorda qui l'esperienza francese e belga, <sup>15</sup> oltre all'istituzione, il 5 novembre 1991, con il *Tomo di fondazione*, <sup>16</sup> della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e l'Esarcato per l'Europa meridionale. A tale Arcidiocesi, con atto patriarcale e sinodale del 25 aprile 2005, <sup>17</sup> venne aggiunto il territorio dell'isola di Malta, e ne conseguì il cambiamento di nome in *Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia e Malta*.

Anche la quarta pre-conciliare Conferenza Pan-ortodossa, <sup>18</sup> svoltata dal 6 al 13 giugno 2009, in vista della soluzione canonica del problema, «ha studiato la questione canonica dell'organizzazione della Diaspora Ortodossa», ap-

<sup>11</sup> *Ibid.*, p. 304.

<sup>12</sup> Cfr. A. PACINI, *L'ortodossia in Europa e nel mondo: profilo demografico e organizzazione ecclesiale*, cit., p. 170; B. BOBRINSKOY, *La diaspora ortodossa in Europa occidentale: un ponte tra le due culture europee?*, cit., p. 308.

<sup>13</sup> Cfr. CARITAS ITALIANA – MIGRANTES, *Immigrazione. Dossier Statistico 2009. XIX Rapporto*, Roma 2009. Significativo, sul nostro argomento, è il contributo *Gli immigrati e l'appartenenza religiosa tra multi religiosità e multiculturalismo*, alle pp. 198-207.

<sup>14</sup> B. BOBRINSKOY, *La diaspora ortodossa in Europa occidentale: un ponte tra le due culture europee?*, cit., p. 307.

<sup>15</sup> Cfr. A. PACINI, *L'ortodossia in Europa e nel mondo: profilo demografico e organizzazione ecclesiale*, cit., p. 181.

<sup>16</sup> Il documento dell'Arcivescovo di Costantinopoli, Bartolomeo I, è consultabile alla pagina web [www.ortodossia.it/tomo.htm](http://www.ortodossia.it/tomo.htm), visitata il 27 marzo 2010.

<sup>17</sup> Cfr. pagina web [www.ortodossia.it/tomo.htm](http://www.ortodossia.it/tomo.htm), visitata il 27 marzo 2010.

<sup>18</sup> Cfr. [www.ortodossia.it/ISTITUZIONE%20CONFERENZA%20EPISCOPALE%20ORTODOSSA.HTM](http://www.ortodossia.it/ISTITUZIONE%20CONFERENZA%20EPISCOPALE%20ORTODOSSA.HTM), visitato il 27 marzo 2010.

provando la creazione temporanea di «Conferenze Episcopali». Di tali Conferenze fanno parte «tutti i Vescovi, di ogni regione, che sono in comunione canonica con tutte le sante Chiese Ortodosse», continuando «a essere soggetti alle stesse giurisdizioni canoniche cui sono sottoposti oggi». <sup>19</sup>

L'effetto congiunto della frammentazione ecclesiale e dei flussi migratori comporta molto spesso che questi fedeli, migrati verso l'Europa occidentale, vengano a contatto con le comunità (soprattutto parrocchiali) cattoliche, di rito latino. La loro presenza interpella direttamente tali comunità e gli operatori pastorali circa la corretta modalità di accostarsi a tali fedeli non cattolici e la risposta da fornire loro quando, specie in occasione di momenti importanti per la propria vita personale e cristiana, <sup>20</sup> si accostano ai pastori delle comunità cattoliche. Questo favorisce il sorgere di indicazioni comuni per gli operatori della pastorale. È indubbio, infatti, che la presenza numerosa di tali fedeli interroghi le comunità cristiane e i loro pastori, specie con riferimento alle risposte da dare di fronte alle loro richieste, <sup>21</sup> in contesti culturali ed ecclesiali non segnati in precedenza dalla presenza significativa di orientali non cattolici.

## 2. I PRESUPPOSTI DI PARTENZA

Una corretta presentazione delle possibilità di cura pastorale dei fedeli orientali non cattolici, specie nei paesi tradizionalmente a maggioranza cattolica di rito latino, deve considerare preliminarmente alcuni aspetti, come l'ecclesialità delle Chiese orientali non cattoliche e la presenza nelle medesime di veri sacramenti, la *communicatio in sacris*; l'ambito di competenza specifico e proprio dei singoli vescovi diocesani e di una Conferenza Episcopale rispetto alla Santa Sede; il rapporto tra i due Codici (il CIC e il CCEO), con attenzione al valore ed eventuale vincolatività del CCEO per i cattolici latini. Di tali ambiti specifici è opportuno fare almeno qualche rapido accenno.

<sup>19</sup> Il testo presenta le regioni nelle quali saranno create Conferenze Episcopali: i) America del Nord e America centrale. ii) America del Sud. iii) Australia, Nuova Zelanda e Oceania. iv) Gran Bretagna e Irlanda. v) Francia. vi) Belgio, Olanda e Lussemburgo. vii) Austria. viii) Italia e Malta. ix) Svizzera e Liechtenstein. x) Germania. xi) Paesi scandinavi (fatta eccezione per la Finlandia). xii). Spagna e Portogallo.

<sup>20</sup> Si pensi, per esempio, ai momenti significativi della vita di una persona, come il matrimonio, la nascita di un figlio e la sua educazione, la morte, oppure alle feste importanti nel corso dell'anno liturgico o all'importanza del ritrovarsi a celebrare l'eucaristia e a pregare insieme con i fedeli della propria Chiesa.

<sup>21</sup> Oltre al *Vademecum*, si deve menzionare il documento della Conferenza Episcopale Spagnola *Servicios pastorales a orientales no católicos. Orientaciones*, 27-31 marzo 2006, «Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española» 20 (2006), n. 76, pp. 51-55, reperibile in «Ius Ecclesiae» 18 (2006), pp. 852-860. Per un primo commento al testo, si veda: P. GEFAELL, *Nota ai documenti della Conferenza Episcopale Spagnola sui cristiani orientali, cattolici e non cattolici*, «Ius Ecclesiae» 18 (2006), pp. 861-876.



a) *La presenza di veri sacramenti*

Le Chiese orientali che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica hanno validi e veri sacramenti, garantiti dalla successione apostolica (cfr. *Vademecum* 2.1). Tale affermazione si radica nella speciale considerazione della Chiesa cattolica verso le Chiese Orientali non cattoliche, nell'ampio contesto dell'ecumenismo. Come afferma il n. 8 della costituzione dogmatica conciliare *Lumen gentium*, l'unica Chiesa di Cristo «in questo mondo costituita e organizzata come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui, ancorché al di fuori del suo organismo si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità, che, appartenendo propriamente per dono di Dio alla Chiesa di Cristo, spingono verso l'unità cattolica». <sup>22</sup>

Tali elementi positivi vengono presentati nel decreto sull'ecumenismo *Unitatis redintegratio*, specie ai nn. 14 e 15, ricordando in particolar modo il primo millennio vissuto insieme, seguendo una via diversa, ma «unite dalla fraterna comunione della fede e della vita sacramentale» (UR 14). <sup>23</sup> Esiste quindi «una comunione molto stretta nel campo della fede». <sup>24</sup> Per il persistere della successione apostolica, inoltre, tali Chiese hanno «veri sacramenti», in particolare «il sacerdozio e l'eucaristia, per mezzo dei quali restano ancora uniti con noi per mezzo di strettissimi vincoli» (UR 15).

b) *Le conseguenze per il rapporto ecumenico*

Un corretto rapporto tra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali non cattoliche richiede l'impegno comune per promuovere la «vita comune, nel reciproco, concorde rispetto». <sup>25</sup> Come ricordato da Benedetto XVI, «un ambito di collaborazione oggi particolarmente importante tra Ortodossi e Cattolici riguarda la difesa delle radici cristiane dell'Europa ed i valori cristiani e la comune testimonianza su temi come la famiglia, la bioetica, i diritti umani, l'onestà nella vita pubblica, l'ecologia», per offrire un «importante contributo alla crescita morale e civile della società» ed essere «fermento di unità e di concordia [...] per l'intera Europa». <sup>26</sup>

<sup>22</sup> Sull'espressione "sussiste nella Chiesa cattolica", cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina della Chiesa*, 29 giugno 2007, «AAS» 99 (2007), pp. 604-608, secondo e terzo quesito.

<sup>23</sup> Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 819.

<sup>24</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo*, 25 marzo 1993 [= DE], n. 122.

<sup>25</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Lettera ai vescovi del continente europeo circa i rapporti tra cattolici e ortodossi*, 31 maggio 1991, «AAS» 84 (1992) 163-168, n. 5.

<sup>26</sup> BENEDETTO XVI, *Allocuzione ai presuli della Conferenza episcopale di Romania in visita "ad limina"*, 12 febbraio 2010, «L'Osservatore Romano», 13 febbraio 2010, p. 8.

Una proficua relazione richiede di evitare due pericoli opposti: la netta chiusura verso la ricchezza presente nelle altre Chiese e comunità ecclesiali, e la deriva del relativismo, che volendo eliminare ogni differenza porta alla perdita della propria specificità, oppure l'impossibilità del dialogo, essendoci solo un interlocutore. Il corretto rapporto ecumenico comporta poi l'evitare ogni forma di indebito proselitismo, ossia «ogni genere di azione che sembri avere il sapore di coercizione o di sollecitazione disonesta o scorretta» (DH 4).<sup>27</sup> Questo tuttavia non significa che i cattolici, nel loro apostolato, non possano e non debbano proclamare, con carità ma con chiarezza, la loro fede nella volontà di Cristo riguardo la necessaria unità con il Romano Pontefice, successore di Pietro. Infatti, «le comunità religiose hanno il diritto di non essere impediti di insegnare e di testimoniare pubblicamente la propria fede a voce e per iscritto» (DH 4), vivendo «un dialogo rispettoso della carità e della verità [...] che non è soltanto uno scambio di idee ma di doni, affinché si possa offrire loro la pienezza dei mezzi di salvezza».<sup>28</sup> Ne consegue l'impegno di evitare «in modo assoluto nell'azione pastorale qualsiasi tentativo di violenza e qualsiasi forma di pressione. L'attività pastorale, tuttavia, non potrà non rispettare la libertà di coscienza e il diritto che ciascuno ha di aderire, se vuole, alla Chiesa cattolica. Si tratta, in definitiva, di rispettare l'azione dello Spirito Santo, che è Spirito di verità (Gv 16, 13)».<sup>29</sup>

### c) *La communicatio in sacris*

A partire dalla riflessione sui rapporti ecumenici e su una certa comunione presente tra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali non cattoliche, si ammette un'eccezione al principio generale secondo cui «i ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente dai soli ministri cattolici» (CIC can. 844 § 1; CCEO can. 671 § 1). Infatti, la celebrazione di un sacramento è il segno di unità di fede, nel culto e nella vita sacramentaria (cfr. DE 129), e una certa intercomunione non indica la strada verso l'unità, essendone piuttosto il frutto; tuttavia, si deve ugualmente tener conto della realtà dei sacramenti come mezzi della grazia

<sup>27</sup> «Ciò che è chiamato proselitismo — e cioè qualsiasi pressione sulla coscienza —, da chiunque sia praticato o sotto qualsivoglia forma, è completamente diverso dall'apostolato e non è affatto il metodo a cui si ispirano i pastori della Chiesa cattolica. Si ricordi in proposito quanto viene dichiarato solennemente dal concilio Vaticano II: "la chiesa proibisce severamente di costringere o di indurre e attirare alcuno con inopportuni raggiri ad abbracciare la fede..." (Ad Gentes, n. 13)»: COMMISSION PONTIFICALE «PRO RUSSIA», Directives *L'Église a reçu*: 1<sup>er</sup> juin 1992, parte I, n. 3.

<sup>28</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Nota dottrinale su alcuni aspetti dell'evangelizzazione*, 3 dicembre 2007, «AAS» 100 (2008) 489-504, n. 12.

<sup>29</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Lettera ai vescovi del continente europeo circa i rapporti tra cattolici e ortodossi*, cit., n. 5.

e della salvezza. Pertanto, ricorda il concilio Vaticano II, «non è permesso considerare la “*communicatio in sacris*” come un mezzo da usarsi indiscriminatamente per il ristabilimento dell’unità dei cristiani. Questa “*communicatio*” è regolata soprattutto da due principi: esprimere l’unità della Chiesa; far partecipare ai mezzi della grazia. Essa è, per lo più, impedita dal punto di vista dell’espressione dell’unità; la necessità di partecipare la grazia talvolta la raccomanda» (UR 8). Evitando quindi quanto può offendere l’unità della Chiesa, o includere una formale adesione all’errore o il pericolo di errare nella fede, di dare scandalo od occasione di indifferentismo (cfr. OE 26),<sup>30</sup> è consentita la condivisione della vita sacramentale. Con speciale riferimento ai fedeli delle Chiese orientali non cattoliche (cfr. CIC can. 844 § 3; CCEO can. 671 § 3), questo emerge con maggiore chiarezza: «la prassi pastorale dimostra, per quanto riguarda i fratelli orientali che si possono e si devono considerare varie circostanze di singole persone, nelle quali né si lede l’unità della Chiesa, né vi sono pericoli da evitare, mentre invece la necessità della salvezza e il bene spirituale delle anime costituiscono un bisogno serio. Perciò la Chiesa cattolica, secondo le circostanze di tempo, di luogo e di persone, ha usato tutti i mezzi della salute e la testimonianza della carità tra i cristiani, per mezzo della partecipazione ai sacramenti e alle altre funzioni e cose sacre» (OE 26).

Le condizioni per le quali il ministro cattolico amministra lecitamente i sacramenti della penitenza, dell’Eucaristia e dell’unzione degli infermi ai membri delle Chiese orientali non cattoliche sono le seguenti: la richiesta spontanea del sacramento e la buona disposizione personale (CIC can. 844 § 3; CCEO can. 671 § 3); l’impossibilità di accedere al proprio ministro (DE 131); il grave bisogno spirituale,<sup>31</sup> ossia la necessità di non rimanere a lungo privi del conforto dei sacramenti.<sup>32</sup> In tal modo si garantisce che «l’attività ecumenica sia conforme all’unità di fede e di disciplina che unisce i cattolici tra di loro, evitando la confusione dottrinale e gli abusi che porterebbero all’indifferentismo dottrinale o al proselitismo».<sup>33</sup>

<sup>30</sup> A partire da tale indicazione, si comprende come «il ministro cattolico deve valutare anche le concrete circostanze in cui avviene la richiesta. In particolare, se il fedele orientale non cattolico non accedesse al proprio ministro, pur potendolo fare senza grave incomodo, si potrebbe cadere nel rischio di assecondare atteggiamenti di indifferentismo o relativismo ecclesiologicalo o di esporsi al dubbio di un latente proselitismo. Infatti, il requisito della “buona disposizione personale” presuppone l’esclusione di atteggiamenti polemiaci o sincretisti» (*Vademecum* 2.5)

<sup>31</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Enciclica *Ecclesia de Eucharistia*, 17 aprile 2003, «AAS» 95 (2003), pp. 433-475, n. 45.

<sup>32</sup> Sulla *communicatio in sacris* si può consultare, tra l’altro, F. COCCOPALMERIO, *La «communicatio in sacris» nel codice di Diritto canonico e negli altri documenti ecclesiali*, in *La funzione di santificare della Chiesa*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano 1995, pp. 221-232; P. GEFAELL, *Principi dottrinali per la normativa sulla «communicatio in sacris»*, «Ius Ecclesiae» 8 (1996), pp. 509-528.

<sup>33</sup> *Ibid.*, p. 512.

Si deve inoltre prestare attenzione alla prassi delle rispettive Chiese. Così, mentre un fedele di una Chiesa orientale non cattolica, unito in seconde nozze valide per quella Chiesa, può anche accedere ai sacramenti, non vi può accedere qualora si rivolga a un ministro cattolico, pur essendo presenti le altre indicazioni elencate precedentemente. Inoltre, la disciplina delle Chiese orientali può prevedere «riserve speciali» (*Vademecum* 2.29); si nota comunque che non è immediatamente individuabile un'eventuale disciplina propria.<sup>34</sup> Pertanto, con particolare riferimento al sacramento della penitenza, il *Vademecum* invita il confessore a fare «il possibile per verificare se la Chiesa del penitente prevede riserve speciali»; se presenti, può valutare se «il penitente stesso non possa ricorrere al proprio ministro. Se ciò è impossibile, e vi è una causa grave ed urgente, assolva il penitente facendogli presente la serietà del peccato o del delitto e imponendogli una penitenza adeguata» (2.29).

d) *L'ambito di competenza specifico e proprio dei singoli vescovi diocesani e della Santa Sede*

Eventuali indicazioni che si possono fornire, relativamente alla cura pastorale dei fedeli orientali non cattolici, non possono prescindere dal compito proprio dell'autorità della Chiesa di regolare la sacra liturgia (CIC can. 838 § 1; CCEO 668). Con speciale riferimento alla Chiesa latina, per la liturgia in genere e i sacramenti in specie, spetta alla Sede Apostolica «ordinare la sacra liturgia della Chiesa universale, pubblicare i libri liturgici e autorizzarne le versioni nelle lingue correnti, nonché vigilare perché le norme liturgiche siano osservate fedelmente ovunque» (CIC can. 838 § 2). Dicastero competente è la Congregazione del culto divino e la disciplina dei sacramenti (*Pastor Bonus*, artt. 62-64). Compito della Suprema autorità della Chiesa inoltre è approvare o definire i requisiti per la validità dei sacramenti (CIC can. 841; CCEO can. 669).<sup>35</sup> Spetta alle Conferenze Episcopali preparare le versioni dei libri liturgici, e pubblicarli, dopo la *recognitio* della Santa Sede (CIC can. 838 § 3). Compito del Vescovo è dare norme in materia liturgica, entro i limiti della sua competenza (CIC can. 838 § 4). Infatti, il vescovo diocesano «è il moderatore, promotore e custode di tutta la vita liturgica nella diocesi a lui affidata, vigilante perché essa sia favorita il più possibile e ordinata secondo

<sup>34</sup> Per alcuni elementi dell'etica ortodossa, si veda il documento *I fondamenti della concezione sociale*, approvato dal Concilio dei vescovi della Chiesa ortodossa russa celebrato a Mosca dal 13 al 16 agosto 2000 (in *Il Regno Documenti* 46 [2001] Supplemento al n. 1). Una presentazione delle fonti dell'etica ortodossa e delle sue varie dimensioni è reperibile in B. PETRÀ, *L'etica ortodossa*, Assisi 2010.

<sup>35</sup> Cfr. D. SALACHAS, *Teologia e disciplina dei sacramenti nei codici latino e orientale*, Bologna 1999, p. 31.

le prescrizioni della suprema autorità della Chiesa (cfr. CIC, can. 392, § 2, 835, § 1)». <sup>36</sup>

La medesima vigilanza il Vescovo è chiamato ad esercitare non solo nell'ambito della liturgia e della celebrazione dei sacramenti, ma anche nel ministero della parola, nell'amministrazione dei beni (CIC can. 392 § 2), nella catechesi (CIC can. 775 § 1), <sup>37</sup> nelle scuole cattoliche situate nel suo territorio (CIC can. 806 § 1), per i luoghi di culto (cfr. CIC cann. 1210, 1215, 1222).

e) *Il rapporto tra i due Codici (il CIC e il CCEO) e la vincolatività del CCEO per i cattolici latini*

Tra il Codice di diritto canonico e il Codice dei canoni delle Chiese orientali esiste un rapporto di complementarietà. <sup>38</sup>

Entrambi i testi codiciali precisano i loro destinatari, rispecchiando il principio che in ogni disposizione legislativa o norma giuridica questi devono essere chiaramente identificabili. Il CIC, al can. 1, afferma che i canoni in esso contenuti riguardano solo la Chiesa latina; il CCEO, al can. 1, dichiara che i suoi destinatari sono i fedeli che appartengono alle Chiese orientali, ammettendo però delle eccezioni. Alcune di queste sono espressamente elencate, e vincolano anche i fedeli della Chiesa latina; altre obbligano a partire dalla natura stessa o dalla finalità della legge, come quanto riguarda l'iscrizione a una Chiesa *sui iuris*, la conservazione dei riti, l'azione pastorale dei vescovi, la condizione giuridica della persona. Alcune norme del CIC, d'altra parte, riguardano anche i fedeli orientali. <sup>39</sup> In sintesi, «in base alla duplice codificazione (can. 1 del CCEO e il can. 1 del CIC), [...] di regola, ogni fedele cattolico orientale è soggetto al diritto comune della Chiesa cattolica universale, al diritto comune delle Chiese orientali cattoliche e al diritto particolare della Chiesa orientale *sui iuris* alla quale è iscritto; ogni fedele latino è soggetto al diritto

<sup>36</sup> *Ibid.*, p. 21

<sup>37</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Catechesi Tradendae*, 16 ottobre 1979, in «AAS» 71 (1979), pp. 1277-1340, n. 63.

<sup>38</sup> Cfr. H. ALWAN, *Rapporto fra il Codice dei Canoni per le Chiese Orientali e il Codice di Diritto Canonico per Chiesa Latina*, in *Iuria Orientalia* 1 (2005) 104-105; anche ID., *Rapporto fra il Codice dei Canoni per le Chiese Orientali e il Codice di Diritto Canonico per Chiesa latina*, in *Quaderni dello Studio Rotale* 15 (2005), pp. 69-92. Come espresse in modo significativo Giovanni Paolo II, con la promulgazione del Codice per le Chiese orientali, «l'aggiornamento dell'intera disciplina della Chiesa cattolica, iniziato dal Concilio Vaticano II, è stato portato a termine»: GIOVANNI PAOLO II, *Discorso in occasione della presentazione del Codice dei canoni delle Chiese orientali*, 25 ottobre 1990, «AAS» 83 (1991), p. 488.

<sup>39</sup> Cfr. D. SALACHAS – K. NITKIEWICZ, *Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini. Sussidio canonico-pastorale*, cit., pp. 24-25. Per una schematica presentazione dei canoni del CCEO che vincola anche i latini, direttamente o indirettamente, e dei canoni del CIC che si riferiscono alle Chiese orientali, cfr. J. PRADER, *La legislazione matrimoniale latina e orientale. Problemi interecclesiali interconfessionali e interreligiosi*, Roma 1993, pp. 22-26.

comune della Chiesa cattolica universale, al diritto comune della Chiesa latina e al diritto particolare personale o territoriale (cfr.: CIC cann. 12, 13)». <sup>40</sup>

Si devono quindi evitare arbitrari e non motivati passaggi dal CCEO al CIC, o viceversa, <sup>41</sup> senza motivi fondati. Tuttavia, secondo i principi dell'interpretazione della legge (cfr. CIC can. 17; CCEO can. 1490), qualora rimanga dubbio il senso della legge inteso secondo il significato proprio del testo e del contesto, si ricorre ai luoghi paralleli e, se presenti, al fine e alle circostanze della legge, oltre alla mente del legislatore. Quindi, qualora manchino indicazioni nel CIC o si renda necessario comprendere il senso della legge, allora il ricorso alle disposizioni del CCEO risulta importante, come lettura di disposizioni analoghe e come comprensione della *mens* del legislatore. <sup>42</sup> Lo stesso avviene qualora si faccia riferimento a cristiani orientali non cattolici, di cui nulla si dice direttamente nei due Codici. A questi, infatti, ci si può fruttuosamente riferire per ricavarne delle linee di azione e normative. Quindi, si presenta una «complementarietà soprattutto pratica, come nell'interpretazione della legge oscura, quando si debba ricorrere alle "*legis finem ac circumstantiam et mentem Legislatoris*" (can. 1499 CCEO)», <sup>43</sup> escludendo una «separazione ermetica» <sup>44</sup> tra i due Codici. Il riferimento fondante poi è al concilio Vaticano II, quale «principio di interpretazione dei due Codici [...] inteso concretamente in base ai testi ufficialmente promulgati del medesimo». <sup>45</sup>

#### IL VADEMECUM PER LA PASTORALE DELLE PARROCCHIE CATTOLICHE VERSO GLI ORIENTALI NON CATTOLICI

##### a) *Forza normativa e struttura del documento*

Il testo del *Vademecum* è stato pubblicato sotto la responsabilità congiunta di due Uffici della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italia-

<sup>40</sup> D. SALACHAS – K. NITKIEWICZ, *Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini. Sussidio canonico-pastorale*, cit., pp. 25-26.

<sup>41</sup> «In caso di contraddizione con il Codice latino, il Codice orientale non può obbligare i fedeli latini come norma posteriore dello stesso legislatore supremo»: P. ERDÖ, *Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)*, in *Folia canonica* 1 (1998), p. 11.

<sup>42</sup> Cfr. D. SALACHAS – K. NITKIEWICZ, *Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini. Sussidio canonico-pastorale*, cit., p. 26.

<sup>43</sup> H. ALWAN, *Rapporto fra il Codice dei Canoni per le Chiese Orientali e il Codice di Diritto Canonico per Chiesa Latina*, cit., p. 104.

<sup>44</sup> P. ERDÖ, *Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)*, cit., p. 12.

<sup>45</sup> *Ibid.*, p. 15. È utile ricordare, in questo contesto, quanto affermato da Giovanni Paolo II, seppure prima della promulgazione del CCEO, circa l'esistenza di un "triangolo ideale", in cui «in alto, c'è la Sacra Scrittura; da un lato, gli Atti del Vaticano II e, dall'altro, il nuovo Codice Canonico»: GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla presentazione ufficiale del Codice di diritto canonico*, 3 febbraio 1983, «AAS» 75 [1983], pp. 455-463, n. 9.

na, competenti in ragione della materia, autorizzati dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 21-24 settembre 2009. Questo è decisivo per comprendere come il valore delle indicazioni fornite nel *Vademecum* dipenda dal valore delle norme che richiamano e a cui rimandano. Il testo, infatti, si propone di fornire un «sussidio alle Chiese particolari», raccogliendo e organizzando «la disciplina vigente nella Chiesa cattolica sui corretti rapporti con i fedeli appartenenti a Chiese orientali non cattoliche, con un'attenzione alla situazione italiana» (Presentazione). Proprio per tale servizio alle Chiese particolari, i principali destinatari sono i parroci, gli operatori pastorali e i responsabili delle istituzioni educative, con l'augurio che possa favorire l'efficace azione pastorale. La natura del testo comporta la possibilità di una più facile verifica ed eventuale rivisitazione del testo, essendo pubblicati sotto la responsabilità di due uffici. Pertanto si afferma che esso «viene pubblicato in via sperimentale», volendo favorire possibili contributi da parte di studiosi e operatori pastorali nell'ambito dell'ecumenismo e del diritto. Infine, consente la possibilità di fornire indicazioni maggiormente concrete, tenendo presente la prassi e le possibili esigenze che possono sorgere. Esempi di tale possibilità sono costituiti dal suggerimento di un registro da tenersi presso la Curia diocesana, dove registrare l'ammissione alla piena comunione nella Chiesa cattolica (2.54, nota 96), oppure la prolungata esposizione relativa alla prova dello stato libero del fedele ortodosso (2.44-47), specie qualora abbia già celebrato un precedente matrimonio.

La struttura del *Vademecum* può essere così schematizzata:

a) dopo un'introduzione, che spiega i motivi che stanno alla base del *Vademecum* e lo schema soggiacente, la prima parte fornisce le *Linee generali*: precisazioni terminologiche, elementi dottrinali «utili per comprendere il profilo delle Chiese orientali non cattoliche in Italia» e «alcune differenze relative alla teologia sacramentaria tra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali non cattoliche, per favorire la comprensione reciproca e l'instaurarsi di una prassi di collaborazione e di rispetto» (Presentazione);

b) la seconda parte fornisce alcune indicazioni generali (2.1-7), specie sulla *communicatio in sacris* e sui singoli sacramenti (2.8-47). Vengono poi trattati singolarmente i singoli sacramenti, eccettuato l'ordine sacro, anche quando è sufficiente un richiamo ai principi generali (come per l'unzione degli infermi: cfr. 2.30), sottolineando in tal modo la dimensione pastorale del sussidio;

c) conclude la seconda parte la presentazione dell'ammissione alla piena comunione con la Chiesa cattolica (2.48-62), di altre celebrazioni come le esequie (2.63), le benedizioni (2.64) o altre preghiere (2.66) e del ruolo dei ministri di altre Chiese nelle celebrazioni liturgiche cattoliche (2.65). Ampio spazio viene dato agli edifici di culto (2.67-73). Si accenna infine alla cateche-

si (2.74), alle scuole e istituzioni cattoliche (2.75), agli ospedali e case di cura (2.76). Al termine si raccomandano altre iniziative congiunte (2.77).

Al termine del *Vademecum*, due appendici presentano in modo schematico le Chiese orientali non cattoliche e le Chiese ortodosse presenti in Italia. Tali appendici hanno una natura esemplificativa, per aiutare a rendersi conto della complessità di tale presenza e per una prima sommaria indicazione, che potrà avere bisogno, nelle situazioni concrete, di ulteriori approfondimenti.

#### b) *Il battesimo*

Senza entrare nell'analisi di tutto il contenuto del *Vademecum*, la presentazione del battesimo permette di porre in evidenza la finalità pastorale del sussidio, nell'attenzione a una serie di situazioni, non sempre immediatamente risolvibili, che si possono presentare.

Per la sua peculiarità, il *Vademecum* riprende l'affermazione, già presente a livello generale (2.1) che la validità del battesimo conferito nelle Chiese orientali non cattoliche non è oggetto di dubbio, una volta stabilito che esso è stato amministrato (2.8). Come ricorda in modo sintetico DE 99a, «è quindi sufficiente stabilire che il battesimo sia stato amministrato. In queste Chiese il sacramento della confermazione (crismazione) è legittimamente amministrato dal sacerdote contemporaneamente al battesimo; può pertanto accadere con una certa frequenza che nella certificazione canonica del battesimo non sia fatta alcuna menzione della confermazione. Ciò non autorizza affatto a mettere in dubbio che sia stata conferita anche la confermazione».

Il sussidio presenta poi le varie fattispecie che si possono presentare.

La prima riguarda il battesimo del figlio di genitori orientali non cattolici in pericolo di morte (2.9). Riprendendo il dettato codiciale (CIC can. 868 § 2; CCEO can. 681 § 4), si afferma la liceità di tale amministrazione del battesimo. La *ratio* della norma risiede nel fatto che «il battesimo è necessario alla salvezza, è un bene assoluto, per cui in pericolo di morte va conferito». <sup>46</sup> Qualora i genitori si oppongano, occorre la necessaria cautela, <sup>47</sup> considerando anche come «il Battesimo è necessario alla salvezza per coloro ai quali è stato annunziato il Vangelo e che hanno avuto la possibilità di chiedere questo sacramento. La Chiesa non conosce altro mezzo all'infuori del Battesimo per assicurare l'ingresso nella beatitudine eterna; perciò si guarda dal trascurare la missione ricevuta dal Signore di far rinascere "dall'acqua e dallo

<sup>46</sup> A. MONTAN, *I sacramenti dell'iniziazione cristiana*, in *I sacramenti della Chiesa*, Bologna 1989, p. 47. Per una presentazione sintetica della questione, si veda: M. RIVELLA, *Battezzare i bambini in pericolo di morte anche contro la volontà dei genitori (can. 868 § 2)*, in G. TREVISAN (a cura di), *Quando si diventa cristiani. I sacramenti dell'iniziazione: indicazioni canoniche e pastorali*, Milano 2003, pp. 273-283.

<sup>47</sup> Cfr. A. MONTAN, *I sacramenti dell'iniziazione cristiana*, cit., p. 47.



Spirito” tutti coloro che possono essere battezzati. Dio ha legato la salvezza al sacramento del Battesimo, tuttavia egli non è legato ai suoi sacramenti». <sup>48</sup>

La seconda fattispecie riguarda il battesimo del figlio di genitori orientali non cattolici, che desiderano che il figlio sia battezzato nella Chiesa ortodossa. Si deve constatare una diversa indicazione tra i due codici della Chiesa. Il CCEO (can. 681 § 5) riconosce la possibilità da parte di un ministro orientale di battezzare lecitamente, con appartenenza del battezzando alla Chiesa orientale non cattolica dei genitori. <sup>49</sup> Il CIC (can. 868 § 1), invece, chiede per la lecita amministrazione del battesimo la fondata speranza che il battezzato sia educato nella religione cattolica. Pur tacendo della possibilità di battezzare il figlio di genitori orientali non cattolici, si ritiene non si possa applicare l'*analogia legis*, proprio per la richiesta esplicita del canone, senza l'eccezione già prevista nel CCEO al can. 681 § 1 n. 1. <sup>50</sup> Tale diversità potrebbe creare una situazione di difficoltà; tuttavia, come annota il *Vademecum* (2.10), «tale fattispecie si presenta [...] molto raramente» nel contesto italiano.

Una terza fattispecie presa in considerazione riguarda la possibile accoglienza della richiesta del battesimo nella Chiesa cattolica del figlio di genitori orientali non cattolici (2.11-12). Resta ferma, comunque, la necessità, per la liceità, della richiesta fatta da almeno uno dei genitori e la fondata speranza che il bambino sia educato nella Chiesa cattolica (CIC can. 868 § 1; CCEO can. 681 § 1). È importante soppesare, oltre alle ripercussioni eventuali sui rapporti ecumenici, le motivazioni sottostanti alla richiesta. Qualora queste siano – a titolo esemplificativo – dettate solamente da motivi sociologici (l'inserimento del figlio in un contesto in cui molti frequentano la Chiesa cattolica), oppure da una non corretta visione ecclesiologicala, tali motivazioni necessitano di essere purificate. Tuttavia, è opportuno non chiedere più di quello che si chiede ai genitori cattolici per ammettere al battesimo il proprio figlio. Quindi, deve essere presente, «almeno, la sincera promessa di fare quanto è in loro potere affinché il bambino sia educato nella fede della Chiesa cattolica». <sup>51</sup>

<sup>48</sup> *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1257.

<sup>49</sup> Tale principio, chiaro nella dottrina, viene richiamato esplicitamente nel *Vademecum* (2.10, nota 17), soprattutto ai fini di chiarezza e utilità pastorale. Cfr. D. SALACHAS, *Teologia e disciplina dei sacramenti nei codici latino e orientale*, cit., p. 84; P. GEFÄELL, *Nota ai documenti della Conferenza Episcopale Spagnola sui cristiani orientali, cattolici e non cattolici*, cit., p. 865. Si richiede, per la liceità, oltre alla libera richiesta dei genitori, l'impossibilità morale o fisica di recarsi dal proprio ministro: cfr. D. SALACHAS – K. NITKIEWICZ, *Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini. Sussidio canonico-pastorale*, cit., p. 37. Un esempio di impossibilità morale è il «fatto che tra Ortodossi greci, russi, romeni, albanesi, copti, armeni, ecc., oltre alla diversità di lingua, di riti liturgici e di mentalità, ci possono essere anche altri motivi di vario genere, non escluso quello etnico, politico, ecc.»: *ibidem*, p. 38.

<sup>50</sup> «Perché un bambino sia battezzato lecitamente si esige che vi sia la fondata speranza che esso sarà educato nella fede della Chiesa cattolica, fermo restando il § 5».

<sup>51</sup> D. SALACHAS, *Teologia e disciplina dei sacramenti nei codici latino e orientale*, cit., p. 83.

Nel caso di battesimo nella Chiesa cattolica di un figlio di genitori orientali non cattolici, va posta attenzione ai criteri di ascrizione del battezzando a una Chiesa *sui iuris* (cf CIC can. 111 e CCEO can. 29).<sup>52</sup> È opportuno ricordare come il Codice del 1917 prevedeva che l'appartenenza rituale era determinata dal rito con cui veniva amministrato il battesimo (can. 98 § 1). Nella legislazione vigente, il rito liturgico con cui una persona riceve il battesimo non comporta la sua ascrizione *eo ipso* alla medesima Chiesa.<sup>53</sup> Nel caso concreto, si ricorre per analogia al can. 29 del CCEO: il figlio sia ascritto alla Chiesa *sui iuris* dei genitori e, qualora questa sia diversa, del padre, salvo accordo tra i genitori per l'ascrizione nella Chiesa *sui iuris* della madre o che solo quest'ultima sia cattolica. In vista dell'accertamento della Chiesa *sui iuris* cui ascrivere il figlio, si chiede che i genitori presentino il proprio certificato di battesimo. In talune situazioni può essere difficile, se non impossibile, reperire il certificato di battesimo dei genitori, specie se questi sono immigrati da realtà in cui era impedita la libertà religiosa o di persecuzione. In questi casi, «è sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto oppure la dichiarazione dello stesso battezzato fondata su indubbi argomenti, specialmente se il medesimo ha ricevuto il battesimo dopo che era uscito dall'infanzia» (CCEO can. 691).<sup>54</sup> Per analogia con i cann. 32 § 1 e 35 del CCEO, si possono prevedere delle situazioni in cui chiedere alla Santa Sede il consenso per l'ascrizione del battezzando alla Chiesa cattolica di rito latino (2.12, nota 25). Può essere, per esempio, la situazione di un figlio di genitori ortodossi che, con prudente certezza, non ritorneranno in un ambiente orientale e che inseriranno il figlio in una parrocchia di rito latino.<sup>55</sup>

Si evidenzia la presenza, qualora il battesimo venga amministrato da un ministro cattolico di rito latino, di un possibile conflitto tra il diritto del battezzando di ricevere insieme i sacramenti dell'iniziazione cristiana (CCEO can. 697) secondo le prescrizioni della Chiesa *sui iuris* cui sarà ascritto (CCEO can. 683)<sup>56</sup> e con l'obbligo da parte dei genitori di battezzare il bambino al

<sup>52</sup> Cfr. *ibid.*, pp. 101-104; P. ERDÖ, *Reciprocità fra diverse Chiese cattoliche sui iuris e fra confessioni cristiane*, in J.A. ARANA (a cura di), *Libertà religiosa e reciprocità*, Milano 2009, p. 86; G. MORI – D. SALACHAS, *Ordinamenti giuridici delle Chiese cattoliche orientali*, Bologna 2000, pp. 99-103.

<sup>53</sup> «Il singolo fedele, come persona fisica, non è giuridicamente ascritto a un rito bensì a una Chiesa *sui iuris*»: D. SALACHAS – K. NITKIEWICZ, *Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini. Sussidio canonico-pastorale*, cit., p. 27.

<sup>54</sup> Si ricorda comunque che il can. 876 del CIC limita la prova, tramite giuramento dello stesso battezzato, al caso in cui abbia ricevuto il battesimo in età adulta.

<sup>55</sup> Si tratta sempre di «serie ragioni», richieste dal «bene spirituale della persona»: *ibid.*, p. 14.

<sup>56</sup> «Ad eccezione del caso di mancanza di un ministro del proprio rito, la celebrazione del battesimo deve significare anche visibilmente l'ingresso nella propria Chiesa *sui iuris*» (CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei canoni delle Chiese orientali*, 6 gennaio 1996, Roma 1996, n. 47).

più presto, secondo la legittima consuetudine (CCEO can. 686 § 1), e il dovere del ministro cattolico di rito latino di seguire il proprio rito liturgico (CIC can. 846 § 2). Nel testo del *Vademecum* (2.11) si fa presente, seppure implicitamente, tale situazione e si suggerisce una possibile risposta, ravvisabile nella «grave causa» (can. 891) per conferire il sacramento della confermazione prima dell'età della discrezione o di altra età determinata dalla Conferenza Episcopale. In tale contesto, infatti, sembra che la grave causa consista proprio nel diritto soggettivo del battezzando,<sup>57</sup> che richiede il conseguente diritto ai mezzi per poterlo ricevere. In ogni caso, non va dimenticata quella necessaria attenzione pastorale, che porta a prestare attenzione ai fedeli di rito latino e all'eventuale stupore o sorpresa che questi potrebbero provare di fronte a tale situazione, specie se non è stato possibile prevedere un'adeguata catechesi.<sup>58</sup>

Un'ulteriore fattispecie si presenta nel caso di battesimo nella Chiesa cattolica del figlio di genitori orientali non cattolici che ha compiuto i quattordici anni di età (2.13). In tale situazione, il battezzando può liberamente scegliere a quale Chiesa *sui iuris* essere ascritto.<sup>59</sup> Esiste la possibilità di una libera ascrizione alla Chiesa latina o ad altra Chiesa *sui iuris*; tuttavia è importante non consigliare qualcosa che possa ostacolare l'ascrizione a una Chiesa più affine alla loro cultura,<sup>60</sup> a partire dalla salvaguardia della peculiarità delle Chiese *sui iuris* (2.13).

L'ultima situazione prospettata riguarda il battesimo di un figlio nato da una coppia costituita da una parte cattolica e una parte orientale non cattolica (2.14). Ricordando la peculiarità della situazione, si sottolinea l'importanza di onorare l'impegno assunto dalla parte cattolica e di tener conto di eventuali impegni assunti dalla parte orientale non cattolica.<sup>61</sup> Si ricorda che

<sup>57</sup> Di parere diverso, per esempio, P. GEFAELL, *Nota ai documenti della Conferenza Episcopale Spagnola sui cristiani orientali, cattolici e non cattolici*, cit., pp. 866.872.

<sup>58</sup> Cfr. D. SALACHAS – K. NITKIEWICZ, *Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini. Sussidio canonico-pastorale*, cit., p. 151. L'autore, in particolare, afferma: «qualora i genitori orientali presentassero il loro bambino alla comunione durante la celebrazione della messa in una Chiesa latina, il celebrante latino non dovrebbe rifiutare la comunione al bambino, sebbene sia diversa la disciplina della Chiesa latina. Ovviamente ciò può avvenire con la dovuta discrezione per evitare l'ammirazione e la sorpresa dei fedeli latini» (*loc. cit.*).

<sup>59</sup> Cfr. D. SALACHAS, *Teologia e disciplina dei sacramenti nei codici latino e orientale*, cit., p. 104.

<sup>60</sup> Cfr. CCEO can. 588. La norma riguarda i territori di missione e il compito di evangelizzazione della Chiesa. Il principio enunciato risulta, tuttavia, essere importante in vista dell'inculturazione della fede cattolica sia in vista della considerazione della situazione personale di ciascun fedele che, per esempio, per la sua situazione di immigrato, si trova in un contesto diverso da quello del paese di provenienza.

<sup>61</sup> «Per la celebrazione di un Matrimonio Ortodosso occorre [...] Dichiarazione in cui i futuri sposi assumono la responsabilità morale di battezzare ed educare i figli nella Chiesa Ortodossa»: SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA MALTA ED ESARCATO PER L'EURO-

continua sempre la testimonianza che il coniuge cattolico è tenuto a dare della propria fede e la necessità di offrire un'educazione impregnata di spirito ecumenico, ma non neutrale o confusa.

È utile porre due osservazioni relative alla celebrazione del battesimo. In primo luogo, la partecipazione del ministro orientale non cattolico alla celebrazione del battesimo cattolico può essere permessa dall'Ordinario del luogo, valutate le ragioni pastorali (2.15). Si può anche dare la situazione inversa, di partecipazione del ministro cattolico al battesimo non cattolico. In ogni caso, tale partecipazione non deve lasciare dubbi di conferimento congiunto del battesimo o di ambiguità circa l'appartenenza ecclesiale del battezzato (cfr. DE 98).

Come secondo aspetto, è possibile la presenza di un padrino orientale non cattolico alla celebrazione del battesimo di un cattolico (2.16). Riprendendo DE 98, si esplicita tale possibilità, positivamente prevista nel CCEO al can. 685 § 3. Infatti, «per quanto riguarda l'ammissione di non cattolici alla funzione di padrino, il can. 874, § 2 CIC proibisce che venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme a un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo; mentre il CCEO nel can. 685, § 3 corrispondente stabilisce che "per una giusta causa è lecito ammettere un fedele cristiano di una Chiesa orientale acattolica alla funzione di padrino, ma sempre assieme a un padrino cattolico". È da notare, qui, che in base alla precisazione contenuta degli *Acta Commissionis*, l'espressione "communitas ecclesialis" del CIC non include le Chiese orientali ortodosse che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica». <sup>62</sup>

Anche un cattolico può essere presente come padrino alla celebrazione del battesimo di un orientale non cattolico; tuttavia bisogna verificare se tale presenza è consentita dalla Chiesa orientale non cattolica. <sup>63</sup> In ogni caso, l'educazione cristiana compete in primo luogo al padrino che appartiene alla Chiesa propria del battezzato (2.17).

PA MERIDIONALE, *Calendario dell'anno di salvezza 2010*, cit., p. 110. Nella pagina web <http://www.ortodossia.it/informut.htm>, visitata il 27 marzo 2010, si precisa che «per la celebrazione di un matrimonio occorre: [...] dichiarazione firmata da parte dei futuri sposi (in caso di matrimonio misto), in cui assumono la responsabilità morale di battezzare ed educare i figli nella Chiesa Ortodossa». La promessa da firmare, da parte di entrambi i futuri sposi, contiene la dichiarazione «di accettare ed acconsentire che tutti i nostri figli, maschi e femmine, siano battezzati, cresimati ed educati religiosamente nella Santa Chiesa Ortodossa».

<sup>62</sup> D. SALACHAS, *Teologia e disciplina dei sacramenti nei codici latino e orientale*, cit., p. 92. Cfr. *Communicationes* 15 (1983), p. 182.

<sup>63</sup> Infatti, si legge che «il padrino o la madrina deve essere Cristiano/a Ortodosso/a»: SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA MALTA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE, *Calendario dell'anno di salvezza 2010*, cit., p. 109.

## CONCLUSIONE

Di fronte alla situazione attuale, caratterizzata da una forte mobilità delle persone, è necessario sapersi porre con un atteggiamento di rispetto, di dialogo, di confronto a partire dalle proprie specificità. Anche nel dialogo ecumenico tali atteggiamenti devono essere presenti, salvo perdere la possibilità stessa di un'autentica relazione e di un'opportuna cura pastorale. In tal senso, si richiede sia agli studiosi del diritto, sia agli operatori della pastorale nella Chiesa un dialogo proficuo, che sappia instaurare e accrescere il rapporto tra l'azione concreta e la riflessione soggiacente. Solo in tal modo, infatti, risulta possibile instaurare prassi virtuose e rispettose delle diversità nella comune fede presente. La pubblicazione del *Vademecum* è stata stimolata dalla presenza via via più consistente di fedeli orientali non cattolici, e dall'opportunità di fornire delle indicazioni utili agli operatori pastorali per una corretta prassi e per un proficuo cammino ecumenico. Ne è emerso il tentativo di fornire delle risposte (o indirizzi di risposte) a situazioni spesso ricche di molteplici sfaccettature e che richiedono un corretto approccio a più livelli (teologico, ecclesiologico, liturgico, giuridico, pastorale, ecc.). L'auspicio è che le indicazioni date favoriscano «l'efficace azione pastorale delle nostre Chiese» e accrescano «la tensione all'unione in Cristo, obiettivo del cammino ecumenico» (Introduzione).

ADOLFO ZAMBON